



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 n. 231**

Il Pisa Sporting Club (già AC Pisa 1909 S.r.l.) ha approvato nel Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2018 il Codice Etico e il Modello 231, e nominato l'Organismo di Vigilanza e Controllo incaricato di assumere le funzioni di vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione del Pisa Sporting Club riunito in data 19 Agosto 2024 ha approvato le integrazioni al Codice Etico ed al Modello 231.

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. Premessa	5
CAPITOLO N. 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	11
1. IL D.LGS N.231 DEL 2001	11
1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa. ...	11
1.1.2. Il regime sanzionatorio.	13

1.1.3. Le fattispecie di reato.....	15
1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.....	17
1.1.5 Il contenuto del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.....	19
1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle Società calcistiche (con espresso riferimento all'art. 7 dello Statuto FIGC ed all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC).....	20
CAPITOLO N. 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA.....	24
2.1 Presentazione PISA SPORTING CLUB.....	24
2.2. <i>Corporate Governance</i> : gli attori del controllo.....	27
CAPITOLO N. 3 ADOZIONE DEL MODELLO	29
3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione.....	29
3.1.1. Impegno della direzione	29
3.2 La funzione del modello organizzativo.....	30
3.3. Realizzazione del Modello.....	30
3.4 Struttura del Modello	30
3.5 Risorse umane	31
3.6 Infrastrutture.....	32
3.7 Ambiente di lavoro	33
3.8 Risorse Finanziarie	33
3.9 Gestione dei fornitori	34
3.10 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.....	34
CAPITOLO N. 4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO	35
4.1 Il Codice Etico del PISA SPORTING CLUB.....	36
4.2 Il sistema organizzativo societario.....	37
4.3 Le politiche e le procedure societarie.....	37
4.4 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.....	39
CAPITOLO N. 5 ORGANISMO DI VIGILANZA	40
5.1 Premessa	40
5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza – Nomina e revoca.....	40
5.3 Requisiti del membro dell'Organismo di Vigilanza.....	41
5.4.1 Aggiornamento.....	42
5.4.2 Verifiche e controlli.....	43
5.4.3 Formazione.....	43
5.4.4 Violazione e sanzioni.....	44
5.4.5 Reporting.....	44
5.4.6 Poteri dell'OdV.....	44

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA.....	46
6.1 Selezione del personale.....	46
6.2 Formazione del personale.....	46
6.3 Selezione dei collaboratori esterni.....	46
6.4 Informativa ai collaboratori esterni.....	47
6.5 Obblighi di vigilanza.....	47
CAPITOLO 7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	48
7.1 Modalità delle segnalazioni.....	49
CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE.....	52
8.1 Principi generali.....	52
8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.....	52
8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.....	54
8.3.2 Misure per i calciatori.....	54
8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.....	55
8.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	56
CAPITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI.....	57
PARTE SPECIALE.....	58
ALLEGATO I Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	59
ALLEGATO II Reati informatici.....	74
ALLEGATO III Reati societari.....	85
ALLEGATO IV.....	98
Reati contro la personalità individuale.....	98
ALLEGATO V.....	109
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro.....	109
ALLEGATO VI.....	117
Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata.....	117
ALLEGATO VII.....	128
Reati ambientali.....	128
ALLEGATO VIII.....	141
Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria e il commercio.....	141
ALLEGATO IX.....	150
Reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	150

ALLEGATO X.....	156
Illeciti in materia sportiva	156
ALLEGATO XI.....	166
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE.....	166
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI.....	166
DISCRIMINAZIONE.....	166
.....	172
ALLEGATO XII.....	172
REGOLAMENTO SAFEGUARDING.....	172
ALLEGATO XIII.....	183
WHISTLEBLOWING	183



PISA SPORTING CLUB

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

PARTE GENERALE

1. Premessa

Il Legislatore, come noto, con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro Ordinamento la *responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato*. La disciplina è rivolta a tutti gli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica

Le Società Professionistiche, al momento dell'iscrizione ai rispettivi campionati di calcio, devono aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/01 al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta *governance* e di prevenire la commissione di reati.

Il Legislatore, infatti, ha varato un sistema punitivo del tutto peculiare nel quale la realizzazione dell'illecito amministrativo dipende a sua volta dalla realizzazione di un reato c.d. "presupposto", tassativamente individuato dal Decreto, da parte di un soggetto capace di impegnare la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 del medesimo Decreto.

La normativa in sostanza prevede un elenco di reati che, laddove compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società, comportano l'assunzione della responsabilità di quest'ultima.

Particolare attenzione alla materia è stata rivolta dall'ordinamento della Federazione Italia Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

La FIGC negli ultimi anni ha avviato un processo di implementazione delle proprie normative, recependo all'interno dell'ordinamento federale la disciplina generale relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Nello specifico, l'Assemblea Straordinaria FIGC, ha deliberato importanti modifiche dello Statuto federale, tra le quali prevedendo all'art. 7 comma 5: *“Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le Società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della Società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.”*

Un ruolo centrale nella direzione di implementazione normativa è stato attribuito alle Leghe in conseguenza del quale la Lega di Serie A e la Lega di Serie B hanno, per prime, disposto l'obbligatorietà, ai fini dell'iscrizione ai campionati, dell'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione da parte delle Società loro associate.

Le Società che operano in tale ambito rientrano nella definizione di “Enti”, di cui all'art. 1 D. Lgs.vo n. 231/2001 e di conseguenza possono quindi incorrere in una responsabilità da reato prevista dallo stesso Decreto. Il Decreto 231, in tal senso prevede che, qualora vengano commessi nell'ambito di una Società uno o più reati tra quelli richiamati nel MOG231, questa possa essere condannata, all'esito di un procedimento penale, a sanzioni pecuniarie ed interdittive, sempre che l'illecito sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società e che questa non abbia adottato i necessari strumenti preventivi che lo stesso decreto prescrive.

Gli strumenti individuati dal Decreto sono fondamentalmente due:

1) la predisposizione di un adeguato ed effettivo modello di organizzazione, gestione e controllo, definibile come un “*regolamento aziendale*” all'interno del quale vengono individuate le possibili aree ed attività della Società nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati richiamati dal decreto medesimo e vengono esplicitati principi e procedure che gli addetti, censiti, formati e autorizzati, della Società dovranno rispettare, tutto al fine di prevenire una responsabilità per la Società;

2) l'istituzione all'interno della compagine sociale di un Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e di suggerire eventuali modifiche dello stesso, alla luce della sopravvenienza di nuove esigenze preventive.

In sostanza l'operatività delle Società di Calcio si declina nella esigenza di operare nel settore con un modello organizzativo di prevenzione che seppur resta facoltativo nel richiamo normativo, la FIGC ha indicato con apposite circolari a tutte le Società sportive di dotarsi del modello 231, stabilendo anche termini ben precisi. Alla luce delle già citate indicazioni e modifiche operate dalla F.I.G.C., il Pisa Sporting Club dopo avere adottato nel 2018 il previsto Modello, ha provveduto ad aggiornare il MOG inserendo tra le modifiche più rilevanti la previsione che il modello venisse adeguato alle più recenti prescrizioni dell'ordinamento sportivo al fine di dettare a tutti i destinatari i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite

nelle aree che potrebbero essere potenzialmente impattate dalla commissione degli illeciti sportivi.

In ottemperanza quindi alla normativa di Legge ed alle disposizioni della FIGC nonché della Lega Calcio di appartenenza, la Società PISA SPORTING CLUB, al fine di svolgere attività di prevenzione rispetto ad illeciti di natura penale e sportiva - ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 - ha adottato nel 2018 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito “Modello Organizzativo” oppure semplicemente “Modello”), in seguito integrato e rimodulato nel 2024, conformandolo alla vigente normativa e alle disposizioni successivamente intervenute.

Il Modello adottato dal Pisa Sporting Club si compone di una Parte Generale, contenente disposizioni comuni a tutti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/01, ed una Parte Speciale suddivisa in allegati, ciascuno dei quali raccoglie la specifica disciplina applicabile per gruppi di illeciti aventi caratteristiche comuni.

2. Termini e definizioni

Analisi dei rischi. Attività di analisi specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

Audit del sistema di gestione. Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione.

Azione correttiva. Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.

Azione preventiva. Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.

Cliente. Persona fisica/persona giuridica (Società, ente, istituzione, organizzazione, etc.) che riceve prodotti o servizi.

Codice Etico. Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati (quali ad esempio dipendenti, clienti, fornitori,

etc.) e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti oltre ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Decreto Legislativo 231/2001. Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Documentazione. Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.

Fornitore. Persona fisica/persona giuridica (Società, ente, istituzione, organizzazione, etc.) che fornisce un prodotto o servizio.

Istruzione. Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività.

Miglioramento continuo. Processo del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione.

Modello Organizzativo. Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.

Non conformità. Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.

Organizzazione. Gruppo, Società, azienda, impresa, ente o istituzione – ovvero loro parti o combinazioni in forma associata o meno – avente natura pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente Modello Organizzativo.

Organo di vigilanza e controllo. L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01.

Pericolo. Fonte, situazione o atto che può provocare la commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/01.

Politica per la prevenzione dei reati. Obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.

Procedura documentata. Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

Processo. Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Protocollo. Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Riesame. Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.

Rischio. Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Rischio accettabile. Rischio che può essere ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e a quanto espresso nel SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Sistema disciplinare (SD). Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 231/01.

Soggetti in posizione apicale. I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 231/01.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione. I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 231/01.

CAPITOLO N. 1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. IL D.LGS N.231 DEL 2001.

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – per la prima volta nel nostro ordinamento statale – ha introdotto la possibilità di riconoscere la responsabilità in sede penale per gli enti (organizzazioni), in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, se questo avviene a “vantaggio” dell’organizzazione oppure anche solamente “nell’interesse” della stessa.

L’individuazione di tale “vantaggio” prevede un’attività di valutazione svolta in un’ottica ex post: ovvero verificare se la Società si sia avvantaggiata del fatto commesso dal collaboratore (ottenendo, ad esempio, un risultato che altrimenti non avrebbe ottenuto oppure solo ottenendolo con maggiore facilità o celerità, acquisendo un vantaggio di tipo qualitativo oppure anche quantitativo).

L’individuazione di un “interesse” prevede, invece, un’attività valutativa in una prospettiva ex ante: cioè verificando – nella posizione dell’ente prima della commissione del fatto – se ed in che misura lo stesso avrebbe avuto un interesse alla sua commissione.

Ai fini di tale valutazione, il reato può essere commesso tanto da soggetti in posizione apicale quanto da soggetti sottoposti all’altrui direzione, con inclusione anche di soggetti non necessariamente presenti nell’organigramma, quali ad esempio consulenti o procacciatori.

Per soggetti apicali si intendono tutti coloro che rivestono funzioni che comportino ruoli di rappresentanza, di amministrazione oppure di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Per sottoposti si intendono – in via residuale – tutti i collaboratori dell’Ente che non rivestono la precitata posizione apicale.

Ovviamente, tale distinzione comporta l'applicazione di un diverso criterio di responsabilità in capo all'ente per la presenza di personale in posizione apicale oppure di quello in posizione subordinata.

In caso di fatto posto in essere da soggetti all'apice dell'Ente, quest'ultimo non risponde se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Il comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 – con una sostanziale inversione dell'onere probatorio – prevede che l'ente fornisca la prova che l'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine, di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sull'osservanza del compliance program e che tale controllo sia stato adeguato.

Infine occorre che il reato costituisca il frutto dell'iniziativa personale di un vertice infedele, per essersi fraudolentemente sottratto alla vigilanza esercitata.

Quanto ai subordinati, l'Ente è ritenuto responsabile se la realizzazione del fatto è stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza, vale a dire, nel caso di Società negligente, soprattutto nel controllo.

Differentemente dall'ipotesi di coinvolgimento della figura apicale, in questo caso l'onere della prova cade su chi esercita l'incolpazione e non sull'ente.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i collaboratori autori del fatto illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità è finalizzato a coinvolgere nella sanzione conseguente alla commissione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci.

Questi ultimi, prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, non subivano alcuna conseguenza derivante dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della Società, da amministratori o dipendenti.

Il principio di personalità della responsabilità penale – di cui al noto brocardo latino "*societas delinquere non potest*" – lasciava indenni questi ultimi da conseguenze

sanzionatorie che non fossero quelle aventi natura risarcitoria (risarcimento del danno, coperto il più delle volte da garanzie assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, si noti come solo per pochi casi (si prendano gli artt. 196 e 197 c.p.) è prevista un'obbligazione civile (multe o ammende), in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto.

L'impatto innovativo della normativa è notevole, in quanto coinvolge l'organizzazione – ed i soci prima totalmente estranei – in procedimenti penali per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'organizzazione stessa.

Ciò, viene a comportare un grandissimo interesse per tutti i soggetti coinvolti nelle situazioni patrimoniali dell'organizzazione, sul processo di controllo della regolarità e della legalità della gestione sociale.

1.1.2. Il regime sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto richiamato, sono individuate come sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato.

Stabilite con il criterio “per quote” ed in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche della Società (sempre applicate, ex art.10 del Decreto, per l'illecito amministrativo dipendente da reato), esse vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549,00 e, inoltre, con possibilità di pagamento in misura ridotta.

Per quanto concerne, invece, le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

le stesse si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dallo stesso Decreto.

Più nello specifico, le pene interdittive sono subordinate alla ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Seppure in forma meno immediate di quelle pecuniarie, le misure interdittive – specie per organizzazioni di grandi dimensioni – possono generare perdite economiche indirette di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un

commissario, per un periodo di uguale durata a quello della misura interdittiva, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.1.3. Le fattispecie di reato.

Nell'ampio quadro normativo qui analizzato, occorre specificare che la Società non risponde indistintamente per la commissione di tutti i reati previsti dal codice penale e dalle altre fonti del diritto penale, ma esclusivamente per i seguenti reati indicati nel catalogo del D. Lgs. 231/2001, proprio a tal fine definiti "reati- presupposto":

- Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione), artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);

- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);

- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001).

L'Ente, inoltre, risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo di commissione.

In particolare, in base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati consumati all'estero, secondo i seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art.5 comma 1 del Decreto);
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7 (Reati commessi all'estero), 8 (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) e 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) del codice penale.

Solo la commissione, da parte di un apicale o sottoposto dell'ente di uno dei suddetti "reati - presupposto" indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 e sempreché sia ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente stesso, potrà portare ad una chiamata di responsabilità della "societas", oltre all'autore materiale del fatto.

Nella Parte Speciale, il presente Modello Organizzativo consta di una serie di allegati ciascuno relativo a gruppi di reati indicati dal D.Lgs. n. 231/01 e ritenuti applicabili all'AC. Pisa 1909.

1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.

La *ratio* del Decreto resta, però, quella di prevedere la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente all'applicazione delle previste sanzioni nell'incorrere di determinate condizioni.

In particolare, gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

L'articolo 6 del Decreto, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione e di controllo dell'Ente - prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, di reati commessi dai soggetti subordinati - soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza - l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Unitamente alla commissione dei reati-presupposto da parte degli apicali o dei sottoposti dell'ente, dovrà essere valutata in sede di procedimento penale:

- l'idoneità del Modello, intesa come capacità in astratto (ed ex ante) di impedire la commissione del reato;

- l'effettiva attuazione del Modello nella realtà organizzativa aziendale;
- l'esistenza del Modello e la sua adozione e conoscibilità precedente al tempo di commissione del reato;
- la corrispondenza tra lo spettro cautelare violato ed il tipo di reato commesso.

Inoltre, al fine di dimostrarsi sempre "attuale" e coerente con le prescrizioni di legge, il Modello deve essere dinamico e sempre aggiornato, capace di imporre con coerenza all'ente ed ai destinatari tanto le indicazioni preventive che quelle sanzionatorie.

Da tutto quanto premesso, è evidente l'interesse di ogni Società nell'adozione di un Modello Organizzativo in grado di evitare – nel caso di commissione dei reati – le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste, ed in genere tutte quelle in grado di incidere sulla propria attività.

L'ente che non si sia dotato del Modello Organizzativo, quindi, risponde a titolo di "colpa di organizzazione" se non si è dotato di tutte quelle misure precauzionali atte ad evitare la commissione dei delitti indicati nel D. Lgs. 231/01.

Anche nel caso di adozione di un Modello Organizzativo, residua uno spettro di rischio di commissione dei reati, ma questo è certamente più ridotto e minimo.

Chiunque commetta un delitto dovrà predisporre ad una condotta preliminarmente violativa delle misure cautelari previste dal Modello Organizzativo.

1.1.5 Il contenuto del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica nello specifico le caratteristiche essenziali per la costruzione di un ottimale "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo".

È la stessa norma che individua espressamente i principali elementi in cui deve articolarsi l'intero sistema:

- l'identificazione dei rischi, derivante dall'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si

- possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01 (analisi dei rischi);
- la progettazione del sistema di controllo (con l'ausilio dei cosiddetti “protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'organizzazione”), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'organizzazione ed il suo eventuale adeguamento;
 - l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, che vigili sull'efficacia del sistema di controllo;
 - l'istituzione di un Sistema Disciplinare e sanzionatorio interno;
 - la redazione di un Codice Etico.

Per poter assicurare un funzionamento efficace, tale sistema – lungi dall'essere definito con modalità una tantum – deve sostanziarsi in un processo continuo, dotato di attività periodica e di continua attenzione al cambiamento tanto dell'organizzazione che del quadro normativo di riferimento.

Il presente documento, sulla base di quanto fin qui premesso, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'PISA SPORTING CLUB ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001.

1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle Società calcistiche (con espresso riferimento all'art. 7 dello Statuto FIGC ed all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC).

Consigliato come *best practice* – laddove non obbligatorio – per ogni tipologia di ente, il Modello Organizzativo diventa di rilevante importanza per le Società calcistiche professionistiche come l'AC Pisa.

Lo stesso Decreto in esame prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

A tal proposito, lo Statuto della FIGC, all'art. 7 co.5, infatti, prevede che le Società calcistiche debbano adottare Modelli Organizzativi “*idonei a prevenire il*

compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”, chiarendo ulteriormente che: “i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della Società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”.

In combinato disposto, l’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l’esonero della responsabilità della Società calcistica per i comportamenti dei propri “sostenitori” laddove sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli che di solito si verificano (ad esempio le ipotesi di fatti violenti e condotte discriminatorie poste in essere dai sostenitori della squadra).

Il Modello di Organizzazione, inoltre, diventa di fondamentale rilievo anche nel caso di violazioni più gravi del Codice di Giustizia, quali i casi di illecito sportivo, fattispecie questa legata all’alterazione – sia pur solo tentata – di gare da parte di tesserati (responsabilità diretta ed oggettiva) che di terzi estranei (responsabilità presunta) di cui, per il cosiddetto “vincolo di immedesimazione organica” vengono a rispondere anche le Società, con sanzioni sportive molto pesanti (che possono arrivare alla retrocessione a categoria inferiore, revoca di titolo e persino alla revoca dell’affiliazione).

L’adozione – connessa con una piena ed efficace attuazione – del Modello Organizzativo da parte di una Società calcistica consente quindi di evitare – o

notevolmente ridurre l'impatto sanzionatorio – la responsabilità della stessa, in caso di commissione di illeciti penali connaturati alla propria attività (si pensi a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: alle lesioni colpose ed all'omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche; ai reati contro la PA quali corruzione e concussione; ai reati societari; al riciclaggio ed alla ricettazione; etc.) da parte di collaboratori della Società, oppure di commissione di vari illeciti latamente "sportivi".

La valenza esimente del Modello Organizzativo è stata riconosciuta a più riprese dagli organi di giustizia sportiva.

A titolo esemplificativo si fa riferimento ad un caso – lodo arbitrale del 27 ottobre 2006 nel giudizio FC Juventus vs FIGC – in cui viene positivamente valutato che: *"in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (D.lgs 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti"*.

In tale contesto, il Modello Organizzativo rappresenta per le Società calcistiche professionistiche uno strumento essenziale nella doppia finalità di evitare prioritariamente l'emergere di reati e di illeciti di tipo sportivo e, in caso di loro commissione da parte di collaboratori, di imputare alla stessa le conseguenze disciplinari connesse al riconoscimento di responsabilità.

Sul piano della regolamentazione secondaria, il Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Serie B (LNPB) prevede che *"le Società, ai fini dell'iscrizione al Campionato di Serie B o entro il termine fissato dal Consiglio, devono adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"*, rendendo di fatto l'adozione di tale Modello una condizione obbligatoria ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B.

Rispetto al quadro delle fattispecie individuate dalla LNPB, il PISA SPORTING CLUB ha inteso prevedere – con ovvia estensione – le ipotesi legate alla violazione delle ipotesi collegabili ai cosiddetti "illeciti di tipo sportivo".

Nel presente Modello Organizzativo, infatti, sono state considerate le ipotesi di violazione delle norme sia di derivazione penalistica (si pensi alla frode sportiva, al doping, alla partecipazione e raccolta di scommesse illegali, etc.) che di derivazione puramente sportiva (atti dei sostenitori) con la previsione di cui allo specifico allegato.

CAPITOLO N. 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 Presentazione PISA SPORTING CLUB.

Il PISA SPORTING CLUB s.r.l. ha sede legale nella città di Pisa, con iscrizione alla Camera di Commercio di Pisa con il numero REA n. PI - 166707. Desunto dallo Statuto societario, la Società ha il seguente oggetto sociale:

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed ogni altra connessa e strumentale, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina del calcio, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana gioco calcio (f.i.g.c.) E dei suoi organi cui si affilia, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderebbe esercitare e l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse. La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del c.i.o., del c.o.n.i., delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà: - compiere operazioni immobiliari ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; - compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, bancarie,

ipotecarie ed immobiliari, ivi compreso l'affitto di aziende e/o rami di azienda ed anche compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonché l'acquisizione e la vendita di spazi pubblicitari in occasione degli incontri sportivi delle proprie squadre, sia negli impianti sportivi dove si svolgono dette manifestazioni, sia all'esterno; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie, anche occorrendo reali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi oggetto e/o scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia e nel rispetto delle vigenti normative federali; - partecipare a consorzi e/o a raggruppamenti di imprese, anche temporanei; - stipulare contratti di prestazione sportiva ai sensi della l. 91/1981 e successive modificazioni. Tutte le attività elencate potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

La Società nasce il 9 aprile 1909, come "Pisa Sporting Club", per iniziativa di alcuni studenti.

I colori sociali, dapprima bianco-rossi in onore di quelli dello stemma cittadino, poi furono ben presto modificati in nero-azzurri, come sono attualmente confermati.

Fu nel primo dopoguerra che il club cominciò a disputare campionati di un certo rilievo, potendo disporre di un impianto nuovo - l'Arena Garibaldi - inaugurato il 26 ottobre 1919.

Nel 1921, la Società sfiorò addirittura la conquista dello scudetto, venendo battuta dalla Pro Vercelli nello spareggio di Torino, dove si era presentato forte del titolo della Coppa Toscana e della vittoria della finale per il riconoscimento del titolo dei gironi centro-meridione.

La seguente parentesi negativa negli anni tra le due guerre – che fece scendere il club fino alla terza serie – non impedì tuttavia il potenziamento dell'Arena Garibaldi che, ribattezzata “Campo del Littorio”, raggiunse una capienza di ben 7 mila posti.

Dopo aver sfiorato la Serie A nella stagione 1947-48 finendo alle spalle del Palermo, il Pisa precipitò fino in IV Serie e da lì, fino alla retrocessione in Promozione allorché un incidente coinvolse l'intera squadra nel maggio 1955, impedendo ai calciatori gravemente feriti di partecipare alle successive gare, tutte perse.

La risalita ebbe l'apice nella stagione 1967-1968, quando arrivò la prima promozione in Serie A.

La massima serie durò una stagione appena e si dovette aspettare il 1982 per un ritorno caratterizzato dalla presidenza di Romeo Anconetani.

Sotto la guida di questo presidente, la Società ebbe il suo apice sportivo con 6 tornei di Serie A, 9 campionati di Serie B e due “Mitropa Cup” vinte.

Nel 1994 il club, dopo la retrocessione in Serie C a seguito dello spareggio perso con l'Acireale, venne dichiarata fallita e la continuazione dell'attività calcistica fu ripresa dal “Pisa Calcio” che, partendo dall'Eccellenza, riuscì a raggiungere nuovamente la Serie B nel 2007.

L'anno successivo, sfiorata la Serie A con i play-off, il club fallì nuovamente per la seconda volta in 14 anni.

A ripartire questa volta è l'“AC Pisa 1909”, con esordio nel campionato di Serie D e promozione in Serie B nell'estate del 2016.

Il 2016 si rivela un anno difficile ma importante: sul campo arriva una retrocessione in serie C ma a livello societario si apre una nuova era. La Società passa nelle mani di Enzo Ricci e Giuseppe Corrado e inizia un percorso di crescita in ogni settore. Nel 2019 il ritorno in serie B al termine di una cavalcata da record e da lì più lungo periodo di permanenza in Cadetteria dal Dopoguerra.

Con una ulteriore, importante, novità nella compagine societaria; nel gennaio 2021 il pacchetto di maggioranza passa dalle mani di Enzo Ricci a quelle dell'imprenditore Alexander Knaster che rilancia ulteriormente ambizioni e progetti del Sodalizio nerazzurro. Attualmente il Pisa è una realtà consolidata nel panorama calcistico

nazionale con in cantiere i progetti legati alla ristrutturazione dello stadio e, soprattutto, alla realizzazione di un Centro Sportivo moderno e funzionale a far da traino alla Prima squadra e a tutto il sempre più ampio settore giovanile.

2.2. *Corporate Governance*: gli attori del controllo

Il PISA SPORTING CLUB adotta un assetto di *governance* di tipo tradizionale, con la presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, i cui membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA")ha il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi strategici ed il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna.

Al CdA spetta la valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto dai delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, rispetto alla natura e alle dimensioni della Società.

Il Collegio Sindacale (di seguito anche "CdS") del PISA SPORTING CLUB, ai sensi dell'art. 2403 c.c., "*vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento*".

Il ruolo del CdS, ai sensi di legge, è dunque quello di controllo sull'amministrazione.

In particolare, il CdS deve:

- verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e che, in particolare, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno (cfr. art. 2381, comma 1, c.c.);
- valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

- accertare che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 2391 c.c., nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione e, in particolare, che il CdA motivi adeguatamente le ragioni per la Società dell'operazione (ipotesi di conflitto d'interessi);
- verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunità);
- vigilare sull'esecuzione delle delibere assembleari, quantomeno, in ordine all'assenza di contrasto tra tali delibere e gli atti di gestione;
- vigilare sull'effettivo esame da parte degli amministratori in merito al funzionamento dell'OdV *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nei termini delle procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile stesso.

La revisione legale dei conti è invece affidata a una Società di Revisione.

CAPITOLO N. 3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione

Scopo del presente documento è quello dare al PISA SPORTING CLUB un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” in linea con le prescrizioni degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, pertanto in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto, oltre che degli illeciti sportivi come in precedenza delineati.

Il Modello Organizzativo è realizzato per essere applicato a tutti i processi e le sedi aziendali, oltre che a tutto il personale e/o ai collaboratori che, comunque, entrino in relazione con il PISA SPORTING CLUB.

È, inoltre, intento della Società estendere – nei limiti previsti dal collegato Codice Etico – tali prescrizioni a tutte le organizzazioni ad essa collegate.

Obiettivo dell'adozione del Modello Organizzativo è quello di ridurre il rischio di commissione di reati fino al limite del cosiddetto “rischio accettabile”.

Il PISA SPORTING CLUB ha, infatti, predisposto il presente documento al fine di attuare tutti i controlli possibili e necessari affinché l'evento reato non si verifichi se non attraverso una ingannevole elusione dei protocolli operativi posti a presidio del rischio.

3.1.1. Impegno della direzione

Il Consiglio di Amministrazione fornisce evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del Modello Organizzativo e per migliorare in continuo la sua efficacia:

- comunicando all'organizzazione l'importanza di soddisfare i requisiti del presente Modello, inclusi quelli cogenti;
- stabilendo e promuovendo il Codice Etico;
- assicurando che siano stabiliti ragionevoli obiettivi per ogni processo, in rapporto alle capacità dell'organizzazione;
- conducendo i riesami della direzione;

- assicurando la disponibilità di risorse.

3.2 La funzione del modello organizzativo.

Si individua nel Modello Organizzativo la funzione di:

- individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati e, per l'effetto,
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

Il PISA SPORTING CLUB vuole conferire al Modello Organizzativo la prevista idoneità – intesa quale capacità di prevenzione – ad impedire ex se che possano verificarsi i reati-presupposto, contemplando il verificarsi di questo solo come conseguenza di un aggiramento ingannevole (in termini di fraudolenta elusione) del Modello da parte dell'autore della condotta incriminata.

3.3. Realizzazione del Modello.

Il Modello Organizzativo è stato realizzato attraverso i seguenti step operativi:

- analisi della documentazione della Società (atto costitutivo, deleghe e procure esistenti, etc.);
- analisi del rischio della commissione reati con identificazione delle aree a rischio;
- analisi ed identificazione delle procedure atte ad evitare la commissione dei reati;
- predisposizione di Codice Etico;
- disciplina dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Struttura del Modello.

Il Modello Organizzativo adottato dal PISA SPORTING CLUB si compone di una prima parte – denominata “Parte Generale” – che espone in via introduttiva i principi della cosiddetta “responsabilità amministrativa degli enti” di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed indica, nell'allegato Codice Etico, l'insieme dei valori e dei principi della Società

stessa, oltre all'individuazione del sistema disciplinare posto a salvaguardia dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello stesso.

La seconda parte – denominata “Parte Speciale” – prevede l'individuazione attraverso autonomi “Allegati” individuati con numeri romani, di gruppi di reati, attraverso i quali sono evidenziati i settori della Società a rischio di commissione di reato, con indicazione delle misure cautelari e preventive che sono adottate dalla Società, nonché altri Codici adottati dalla Società.

Il Modello Organizzativo adottato dal PISA SPORTING CLUB si fonda su quattro elementi fondamentali:

1. le procedure: comportano la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, previa individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. il Codice Etico: esprime l'insieme di doveri e responsabilità gravanti su tutti i collaboratori della Società;
3. il sistema disciplinare: sanziona le violazioni sia del codice etico che delle procedure;
4. l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.): rappresenta l'organo di controllo sulla efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società.

Nel caso in cui IL PISA SPORTING CLUB dovesse affidare all'esterno qualsiasi processo che influenzi la conformità ai requisiti del presente modello organizzativo, essa si assicurerà di tenere sotto controllo tali processi.

Un "processo affidato all'esterno" è un processo necessario all'organizzazione per il proprio Modello Organizzativo e che essa decide di far eseguire da una parte esterna.

Assicurare di tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno non solleva la Società dalla responsabilità per la conformità a tutti i requisiti previsti.

3.5 Risorse umane

Per una ottimale applicazione del Modello Organizzativo, il PISA SPORTING CLUB esige che il personale che svolge attività che possano influenzare la conformità ai requisiti del Modello stesso, sia competente sulla base di istruzione, formazione- addestramento, abilità ed esperienza appropriati.

Essa, quindi:

- fornisce formazione- addestramento o intraprende altre azioni per acquisire la necessaria competenza;
- valuta l'efficacia delle azioni intraprese;
- assicura che il proprio personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a conseguire gli obiettivi del Modello Organizzativo adottato.

Nel più ampio contesto, le risorse umane della Società calcistica hanno rapporti regolati da diverse contrattazioni collettive:

- per i preparatori atletici è applicabile l'accordo tra FIGC, la LNPNB e l'AIPAC;
- per i calciatori l'accordo FIGC – LNPNB – AIC;
- per gli allenatori l'accordo FIGC – LNPNB – AIAC;
- per i direttori e segretari della Società l'accordo FIGC – LNPNB – ADISE;
- per il restante personale di supporto il CCNL impianti sportivi e palestre;
- per i rapporti contrattuali di tipo professionale in autonomia, il contenuto dei singoli rapporti contrattuali.

Proprio il riferimento alla contrattazione collettiva diviene rilevante ai fini delle modalità di individuazione delle procedure e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

3.6 Infrastrutture

Il PISA SPORTING CLUB determina, fornisce e mantiene le infrastrutture necessarie per conseguire la costante conformità ai requisiti del Modello Organizzativo.

Per “infrastrutture” si intendono, se ed in quanto applicabili o rientranti in tale struttura normativa:

- edifici, spazi di lavoro e servizi connessi;

- apparecchiature di processo (sia hardware sia software).

In particolare, l'attività calcistica viene esercitata presso lo Stadio Comunale "Arena Garibaldi - Romeno Anconetani", di proprietà del Comune di Pisa, con un continuativo rapporto convenzionale di gestione in favore del PISA SPORTING CLUB. Lo Stadio, in forza delle nuove esigenze (capienza, sicurezza, impianti tecnologici etc.), è stato oggetto di un rilevante intervento di ammodernamento nel corso della stagione 2016/2017, proprio in virtù della partecipazione al Campionato di Serie B, ed anche successivamente, in ottemperanza al contenuto specifico disciplinato nella Convenzione tra il Comune di Pisa ed il PISA SPORTING CLUB firmata il 7 agosto 2019, laddove si sono resi necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ad iniziare già dal 2019 continuativamente nei successivi anni fino a tutto il primo semestre del 2024.

3.7 Ambiente di lavoro

Il PISA SPORTING CLUB gestisce l'ambiente di lavoro in maniera tale da conseguire la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo.

Si rimanda alla documentazione in materia di sicurezza sul lavoro ed alle specifiche di processo per maggiori dettagli.

3.8 Risorse Finanziarie

Il PISA SPORTING CLUB ha stabilito le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati, predisponendo un sistema di controllo e gestione che si articola attraverso la previsione di deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti.

In linea generale, la Società adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);

- imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- registrazione di:
 - forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
 - contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
- definizione dei soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti dalla Società. Si rimanda, per maggiori particolari, alla Parte Speciale del presente documento.

3.9 Gestione dei fornitori

Il PISA SPORTING CLUB chiede a tutti i fornitori di beni e servizi il rispetto dei valori espressi nel Codice Etico adottato dalla Società e che, pubblicato sul suo sito web ufficiale, fa parte integrante del presente documento.

La Società invita i propri fornitori a sottoscrivere apposito impegno ed effettuare verifiche preventive per evitare che vi possano essere fornitori che violino i principi formalizzati nel presente documento.

3.10 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

Il Modello Organizzativo è concepito come un documento "dinamico".

Se, nel corso della gestione aziendale le procedure si dovessero dimostrare insufficienti oppure inadeguate nel prevenire ed evitare la commissione di reati, esse saranno senza meno modificate.

Medesimo aggiornamento avviene nel caso in cui intervenissero modifiche legislative sulle singole previsioni dei reati oppure nello stesso assetto societario.

Il Modello deve essere modificato comunque e sempre quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che ne mettano in evidenza l'inadeguatezza nel garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione), su impulso diretto oppure su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Quest'ultimo, comunque, deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere su ogni attività di aggiornamento.

I responsabili delle funzioni aziendali – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati.

Qualora venga da questi riscontrata l'esigenza di modifiche e/o aggiornamenti, deve essere predisposto e presentato un rapporto documentato tanto all'organo di gestione quanto all'Organismo di Vigilanza, al quale spetterà avanzare le proposte di modifica necessarie.

CAPITOLO N. 4 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO

In adesione alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, il PISA SPORTING CLUB adotta un Modello Organizzativo composto da parti che vanno ritenute costitutive ed essenziali, al precipuo fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

In primo luogo sono previsti protocolli (procedure) atti ad evitare la commissione di reati.

In particolare, nell'identificazione di detti protocolli, sono state accolte e seguite le indicazioni all'uopo fornite dalle "Linee Guida della Confindustria" e della Lega Calcio.

In base queste ultime è possibile individuare che:

- è necessaria la contestuale presenza di un Codice Etico;
- le procedure devono indicare in modo inequivoco le responsabilità (deleghe);
- deve essere istituito e, poi, reso operativo, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo;
- deve essere prevista la comunicazione al personale e la formazione dello stesso onde evitare che il modello organizzativo resti solo un documento cartaceo;
- deve essere introdotto a presidio dell'efficacia del modello organizzativo un sistema disciplinare;
- si devono individuare i settori ove si possono verificare rischi di commissione dei reati presupposto (le cosiddette "aree a rischio reato").
-

4.1 Il Codice Etico del PISA SPORTING CLUB.

Il PISA SPORTING CLUB ha predisposto, documentato, tiene aggiornato e diffonde il proprio "Codice Etico", vale a dire il documento attraverso cui sono formalizzati i diritti, i doveri e le responsabilità della Società nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti in tali termini dal Modello Organizzativo. Il Codice Etico – che fa parte integrante del presente documento – contribuisce ad assicurare una efficace attività di prevenzione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività.

Tale documento è vincolante per tutti i collaboratori del PISA SPORTING CLUB, siano essi dipendenti o collaboratori, finanche soggetti sponsor oppure soggetti fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservarne le prescrizioni.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, il PISA SPORTING CLUB provvede a distribuirlo a tutti i dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i membri degli organi di gestione, nonché ad inviarlo ai principali soggetti sponsor ed ai soggetti fornitori, nondimeno inserendolo nel sito ufficiale.

In più, sono predisposte ed inserite apposite clausole nei contratti con terzi (in particolare con soggetti fornitori di beni e servizi), con le quali quest'ultimi si impegnano a rispettare ed adottare condotte in linea con i principi indicati nel predetto codice.

4.2 Il sistema organizzativo societario.

Il PISA SPORTING CLUB dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di compiti e responsabilità.

La Società si è, infatti, dotata di un organigramma che viene aggiornato nel caso in cui vi siano variazioni organizzative.

Nell'organigramma sono chiaramente individuate aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

La Società si è altresì dotata di un sistema informatico atto ad assicurare la tracciabilità delle operazioni e dei documenti elaborati dai propri dipendenti, garantendo così anche la possibilità di verifica e riscontri *ex post*.

4.3 Le politiche e le procedure societarie.

Il PISA SPORTING CLUB – per garantire a tutti i destinatari un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi – ha predisposto procedure interne, che fanno parte essenziale del presente Modello Organizzativo, finalizzate ad assicurarne l'efficacia. Tali procedure sono raccolte in un documento collegato al Modello e denominato “Manuale delle Procedure” di cui non viene data divulgazione esterna sia al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti indicati (persone a cui viene affidata una specifica responsabilità), sia perché la preventiva conoscibilità del documento potrebbe aumentare il rischio di condotte atte a violarlo.

Il presente Modello Organizzativo è composto, in aggiunta alla Parte Generale, da una Parte Speciale composta da XIII diversi Allegati (cfr Indice).

Questi ultimi, previa indicazione della aree a rischio (e dell'entità del rischio stesso, che può essere basso, medio o alto) raccolgono tutti i principi, gli obblighi ed i divieti che debbono essere rispettati da dipendenti, collaboratori e terzi che entrano in rapporto con la Società.

In particolare gli Allegati sono i seguenti:

- Allegato I: Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Allegato II: Reati informatici;
- Allegato III: Reati societari;
- Allegato IV: Reati contro la Personalità Individuale;
- Allegato V: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro;
- Allegato VI: Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata;
- Allegato VII: Reati Ambientali;
- Allegato VIII: Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio;
- Allegato IX: Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Allegato X: Illeciti in materia sportiva;

- Allegato XI: Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violazione di genere ed ogni altra condizione di discriminazione;
- Allegato XII: Regolamento Safeguarding;
- Allegato XIII: Whistleblowing.

4.4 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.

Nel quadro organizzativo e gestionale, il soggetto che detiene i poteri statutari di rappresentanza del PISA SPORTING CLUB (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale etc.), può conferire – al solo fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative – ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (le cosiddette “deleghe” conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa). Tanto è fatto, nel rispetto delle disposizioni statutarie e del codice civile.

Le procedure ed i divieti elaborati nel presente Modello Organizzativo sono l'integrazione e la specificazione delle (eventuali) deleghe preesistenti e sono adottati al fine di perseguire le finalità indicate nel Codice Etico.

CAPITOLO N. 5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, la normativa in esame pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Come in precedenza specificato, il Modello Organizzativo adottato dalla Società viene ad essere basato su tre elementi: procedure e valori formalizzati in un Codice Etico, sistema sanzionatorio e Organismo di Vigilanza.

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza – Nomina e revoca.

In considerazione dell'attuale assetto gestionale della Società, il Consiglio di Amministrazione del PISA SPORTING CLUB provvede, unitamente all'adozione del Modello Organizzativo ed in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, alla nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.

In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico.

L'incarico ha ordinariamente durata triennale ed è rinnovabile.

In ogni caso, il membro dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca per giusta causa di tale incarico, di competenza dell'organo di gestione della Società (Consiglio di Amministrazione), è ammessa nei seguenti casi:

- a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il membro dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni;

- b) l'attribuzione al membro dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello;
- d) il venir meno all'obbligo di riservatezza;
- e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Il membro dell'OdV non può essere legato alla Società da rapporto di subordinazione e può recedere dal contratto che intrattiene con la stessa:

- dando preavviso di mesi sei mediante lettera raccomandata;
- se sussistono gravi motivi e devono intendersi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il mancato pagamento da parte della Società sportiva del compenso pattuito entro i termini previsti; l'aver ostacolato l'attività dell'Organismo (ad es. non avendo fornito spazi idonei, mezzi richiesti, oppure non avendo consegnato la documentazione richiesta, o l'aver differito immotivatamente l'accesso a documentazione aziendale, etc.).

5.3 Requisiti del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 – sulle direttrici determinate dai riferimenti delle “Linee Guida di Confindustria”, nonché delle specifiche indicazioni per l'OdV adottate dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – sono individuati come requisiti per la nomina di membro dell'OdV:

- autonomia: l'organo deve avere “autonomi poteri di iniziativa e controllo” ovvero libertà di azione e di autodeterminazione. A tal fine l'OdV: deve essere inserito quale unità di staff nell'ambito della struttura aziendale; deve essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'obiettività; deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente;

- indipendenza ed onorabilità: nel senso dell'inesistenza di un conflitto di interessi e di esistenza di una indipendenza nei confronti del management aziendale;
- professionalità: i componenti devono avere competenze o esperienze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento dell'attività richiesta;
- continuità di azione: l'Organismo deve riuscire ad assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza del PISA SPORTING CLUB è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare per l'espletamento dei seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione predisposto;
- verifica sull'efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- aggiornamento del Modello: nel caso in cui la verifica di cui al punto che precede risulti negativa, oppure emergano criticità oppure anche vi siano mutamenti ambientali o modifiche della struttura societaria, l'OdV si occupa dell'adeguamento del Modello Organizzativo.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza dell'PISA SPORTING CLUBi compiti di seguito individuati.

5.4.1 Aggiornamento.

L'OdV è tenuto a:

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- tenersi aggiornato sulle modifiche normative che coinvolgono il D. Lgs. n. 231/01 e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando e proponendo al CdA i possibili interventi.

5.4.2 Verifiche e controlli.

A fronte delle modifiche organizzative del PISA SPORTING CLUB, che vanno notificate per iscritto all'OdV da parte del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, l'OdV è tenuto a verificare se siano mutate le aree a rischio reato.

Laddove ciò si verifici, l'Organismo dovrà procedere a formulare una proposta di adeguamento del Modello.

L'OdV deve, quindi, effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello e deve, in particolare, assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati.

Peraltro, l'Organismo riceve periodiche relazioni, almeno a carattere annuale (salvo sia diversamente previsto da una procedura), da parte dei responsabili dei procedimenti i quali si assumono la responsabilità della veridicità di quanto attestato.

Di tutte le attività poste in essere dall'OdV viene redatta documentazione che deve essere conservata dall'Organismo stesso.

5.4.3 Formazione.

Il Modello Organizzativo non può essere efficace se non accompagnato da un programma di formazione diversificato per i soggetti apicali e sottoposti della Società.

L'OdV, quindi, deve monitorare sulle iniziative di formazione predisposte dalla Società e, ove necessario, parteciparvi.

Della formazione viene conservata prova scritta tramite un registro dei partecipanti.

5.4.4 Violazione e sanzioni.

L'OdV non è organo abilitato ad irrogare sanzioni disciplinari, tuttavia ha il compito di rilevare e comunicare al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo le violazioni del Modello Organizzativo che ha rilevato.

In conseguenza della segnalazione dell'OdV, il datore di lavoro è tenuto a irrogare le sanzioni disciplinari previste, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo.

5.4.5 Reporting.

L'OdV redige una relazione annuale che viene trasmessa all'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione) e al Collegio Sindacale nella quale:

- viene indicata l'attività svolta nel corso dell'anno;
- sono elencate le criticità rilevate;
- sono elencati gli eventuali giudizi in corso per delitti di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- sono ipotizzate le possibili modificazioni da adottare in considerazione delle eventuali criticità e/o modificazioni legislative.

Ogni qualvolta sia necessaria ed urgente una comunicazione, l'OdV trasmette una comunicazione al CdA con le eventuali richieste.

5.4.6 Poteri dell'OdV.

L'OdV, per potere svolgere le funzioni di cui è affidatario, potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'OdV dovrà avere, altresì, libero accesso a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

All'OdV devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, l'OdV:

- può conferire incarichi retribuiti a tecnici esterni ed indipendenti impegnando la spesa necessaria di cui si fa carico la Società, e ciò senza dovere presentare diversi preventivi all'Amministrazione
- è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società.

CAPITOLO 6 SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale.

Il PISA SPORTING CLUB ha la consapevolezza che la selezione del personale è area a rischio di commissione di numerosi reati.

L'assunzione – oppure anche solo la promessa di un posto di lavoro, per sé o per un congiunto – può portare a fenomeni corruttivi, e non solo.

Pertanto la Società ha predisposto una specifica procedura avente la finalità di impedire abusi da parte di chi è preposto alla selezione del personale.

In particolare, si intende collegare a criteri quanto più obiettivi possibili la scelta del personale, tenendo comunque presente anche il posto vacante da ricoprire e la conseguente necessità di una maggiore o minore pregressa professionalità ed esperienza.

6.2 Formazione del personale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo in stretta cooperazione con l'OdV ed è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale cui parteciperà anche l'OdV; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società;
- altro personale: nota informativa del PISA SPORTING CLUB; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

6.3 Selezione dei collaboratori esterni.

Nella selezione dei collaboratori esterni si seguono i principi di imparzialità, valutazione della professionalità, e comunque si opera al fine di evitare conflitti di

interessi o ogni condotta che possa essere considerata, anche solo astrattamente, corruttiva.

A tal fine, la Società ha implementato specifiche procedure per la selezione dei collaboratori e per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale.

6.4 Informativa ai collaboratori esterni.

La Società dà puntuale e completa informazione ai collaboratori esterni dell'esistenza del presente Modello Organizzativo, chiedendo espressamente il rispetto dei valori espressi nel Codice Etico. Laddove il collaboratore esterno operi in una delle aree a rischio per le quali sono stati previsti divieti, obblighi o procedure, lo stesso ne viene informato e assume espressamente l'impegno a rispettarle.

6.5 Obblighi di vigilanza.

Tutti coloro che all'interno del PISA SPORTING CLUB rivestono un ruolo di direzione o responsabilità sono tenuti a vigilare sul rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte di coloro che sono sottoposti gerarchicamente secondo l'organigramma aziendale.

In caso di violazione delle norme e delle disposizioni del Modello e del Codice, i responsabili hanno obbligo di segnalazione all'OdV.

CAPITOLO 7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti necessari per garantire da parte dell'OdV un'efficiente attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia nonché sull'osservanza del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio".

In particolare, gli apicali e i sottoposti della Società o i terzi sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi; comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi

od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio.

7.1 Modalità delle segnalazioni.

È istituita una casella di posta intestata all'OdV (all'indirizzo: odv@acpisa.com) a cui tutti i dipendenti, collaboratori e terzi destinatari del Modello Organizzativo possono fare segnalazioni dirette e comunicazioni.

L'accesso a tale casella di posta è riservato esclusivamente al membro dell'OdV.

Le segnalazioni possono, altresì, essere inoltrate all'indirizzo: Organismo di Vigilanza di PISA SPORTING CLUB Via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sul punto in questione, la Società ha recepito le indicazioni del legislatore contenute nel D.Lgs. Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

La novella in oggetto ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, che risulta così oggi riformulato per le parti qui di interesse:

“2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate

su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la funzione aziendale competente per il procedimento disciplinare. (si veda successivo Capitolo 8) e provvede a comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società.

L'OdV deve essere coinvolto ogniqualvolta si evidenzino nel corso dello svolgimento dell'attività della Società una inadeguatezza rispetto alle finalità perseguite delle procedure che la Società ha adottato.

In tal ultimo caso, una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV deve procedere all'audizione del soggetto autore della comunicazione.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione denunce anonime che *ictu oculi* risultino destituite di ogni fondamento; in ogni caso dovrà essere redatto verbale in

cui si indicano le motivazioni apparenti della palese infondatezza della comunicazione.

In caso di violazioni delle misure di tutela del segnalante o di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, saranno applicate, come previsto dal D.Lgs. n. 179/2017 menzionato in precedenza, le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare adottato dalla Società (cfr. successivo Capitolo 8).

CAPITOLO 8 SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali.

Al fine di garantire l'effettività del Modello Organizzativo, viene adottato uno specifico sistema disciplinare finalizzato a sanzionare coloro che vanno a violare divieti, obblighi o procedure previste dal Modello stesso e dal Codice Etico.

L'avvio del procedimento disciplinare prescinde dal procedimento penale e dal suo esito.

La Società, infatti, è tenuta a rispettare il principio della immediatezza della contestazione e dell'applicazione della sanzione disciplinare.

Essa, tuttavia, può procedere alla contestazione immediata del presunto illecito, disponendo la sospensione del rapporto di lavoro, riservandosi di applicare la sanzione all'esito del procedimento penale.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico del PISA SPORTING CLUB è da considerarsi manifestazione del potere direttivo del datore di lavoro e, in quanto tale, la violazione delle sue previsioni da parte del personale dipendente costituisce illecito disciplinare.

Il codice disciplinare è reso pubblico mediante circolare interna ed affissione o comunicazione comunque accessibile a tutti e ciascuno dei dipendenti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70).

In particolare, in conformità con quanto previsto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre (24.03.2009) le sanzioni possibili sono:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, parte terza;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Incorre nel biasimo orale e/o scritto il dipendente che violi le procedure interne di cui al Modello Organizzativo; il biasimo è sanzione applicabile al dipendente che non sia responsabile della procedura. Esso è applicabile anche in caso di violazione di divieti, purché detta violazione non sia grave.

Incorre nel biasimo scritto colui che sia recidivo rispetto ai fatti appena descritti.

Incorre nella multa il dipendente che:

- a) se non responsabile delle procedure interna ha più volte violato le procedure interne (ipotesi di negligenza);
- b) se responsabile della procedura interna abbia violato la procedura di cui è responsabile. Incorre nella multa anche colui che abbia violato i divieti la cui violazione costituisce fatto grave.

Incorre nella sanzione della sospensione dalla retribuzione e servizio colui che violando le procedure interne oppure violando i divieti posti dal Codice Etico e dal Modello abbia causato un danno (patrimoniale e/o all'immagine) dell'A.C. Pisa 1909. Incorre nella sanzione del licenziamento disciplinare colui che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

In tale comportamento si deve ravvisare il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori.

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.

Per i dirigenti è applicabile la disciplina dell'Accordo Collettivo FIGC – LNPB – ADISE ed, in particolare, dell'art. 7.

Per gli allenatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNPB – AIAC ed in particolare dell'art. 22.

Per i preparatori atletici è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNPB – AIPAC ed, in particolare, dell'art. 17. I predetti articoli prevedono che possano essere applicate le sanzioni di:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

8.3.2 Misure per i calciatori.

Per i calciatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNPA – AIC ed in particolare dell'art. 11 che prevede che possano essere applicate le sanzioni di:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

Ovviamente per i calciatori è prevista una particolare ipotesi di sanzione, ovverossia l'esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, che viene applicata allorché *“le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione)”*.

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente e dei membri del CdA e/o dei Sindaci del PISA SPORTING CLUB, l'OdV informerà l'Assemblea che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, il soggetto condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'A.U/CdA.

8.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta (procedure, obblighi e divieti) indicate dal presente Modello Organizzativo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001 potrà comportare – secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership – la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure, anche cautelari, previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

CAPITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI

Il PISA SPORTING CLUB assume l'impegno alla adozione di ulteriori linee guida nonché alla formulazione di altre disposizioni finalizzate alla attuazione del contenuto del presente documento in linea con la normativa pro tempore vigente e con le disposizioni che saranno emanate in materia dalla Lega Calcio competente

Pubblicato sul Sito Web Ufficiale del PISA SPORTING CLUB



PISA SPORTING CLUB

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE



ALLEGATO I Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati-presupposto contro la Pubblica Amministrazione sono indicati da due distinti articoli del D.Lgs. n. 231/01 e verranno analizzati separatamente poiché rispetto al PISA SPORTING CLUB si è evidenziato un rischio inesistente rispetto ai reati previsti dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001, mentre per i reati presupposto di cui all'art. 25 si è riscontrato un rischio medio – alto.

A) Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

- art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640 – Truffa aggravata a danno dello Stato;
- art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter – Frode Informatica.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni pubbliche.

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. in favore della Società.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno della P.A.

Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico.

Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

I reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione.

Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

In merito a tali reati non si è riscontrato un rischio in capo alla Società PISA SPORTING CLUB poiché la predetta Società non percepisce finanziamenti pubblici dietro presentazione di istanze, ma le erogazioni pubbliche sono conseguenza della iscrizione al campionato ovvero conseguenza delle caratteristiche delle prestazioni agonistiche (per esempio contributi attribuiti al cosiddetto "minutaggio" per giocatori U21) che non sono misurate e comunicate dall'AC Pisa 1909, ma da enti indipendenti, sicché è anche solo difficilmente ipotizzabile la condotta di artificio o raggiro.

In ogni caso laddove nel futuro la Società dovesse procedere alla richiesta di erogazioni pubbliche, essa dovrà attenersi alle seguenti direttive:

- controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);
- doppia firma per attestare completezza e veridicità della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto);

- separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento;
- monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo reporting alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie;
- controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.

Nel caso di partecipazione a bandi per assegnazioni di fondi pubblici che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA si dovrà disciplinare un sistema di controlli interno alla Società che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda:

- un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;
- la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Società;
- il rispetto della normativa sulla privacy.

Nel caso in cui le predette attività siano affidate a Società di servizi esterne si dovrà far sottoscrivere all'appaltatore un impegno attraverso il quale quest'ultimo si impegna a rispettare quanto sopra indicato.

Laddove siano richiesti contributi, finanziamenti, mutui o comunque erogazioni da parte dello Stato o di altri entipubblici o di Comunità Europee, i vertici aziendali dovranno dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza al fine di consentire a tale organo di potere esercitare i propri poteri e le proprie prerogative. L'unica area a rischio limitatamente alla commissione del reato previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. è quella della selezione e dell'assunzione del personale.

Ampia si presenta la giurisprudenza in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato relativamente ai rapporti di lavoro: si pensi ai casi di licenziamento fittizio finalizzato alla mobilità ed alle successive assunzioni per godere di "sgravi".

Il PISA SPORTING CLUB, rilevato il rischio in tale area nell'area della selezione e assunzione del personale, introduce uno specifico divieto di lavoro irregolare, sia relativamente a coloro che in passato abbiano già lavorato per la Società e sia per le nuove collaborazioni.

Tutti coloro che avviano una collaborazione con la Società dovranno avere previamente formalizzato il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione libero – professionale.

È fatto obbligo a tutti i collaboratori della Società PISA SPORTING CLUB di segnalare all'OdV – anche in modo anonimo – la presenza di lavoratori irregolari (cosiddetti “in nero”), costituendo l'omessa denuncia costituisce un illecito disciplinare.

B) Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

- art. 317 – concussione;
- art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319 – corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
- art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 – pene per il corruttore;
- art. 322 – istigazione alla corruzione;
- art. 322 bis – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- art. 346 bis – Traffico di influenze illecite

Quelle richiamate rappresentano tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Nello specifico, si tratta di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario.

L'inserimento come delitto presupposto nel Decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, analizzata in seguito.

Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due definizioni Promananti dal codice di rito:

- il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.);
- l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Più nello specifico, sono definiti pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest'ultima disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dall'esercizio di atti deliberativi autorizzativi o certificativi.

Sono invece definiti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

La qualità di "Pubblico ufficiale" e di "Incaricato di pubblico servizio" è rivestita anche dai componenti degli organi della Comunità Europea e dai funzionari della Comunità Europea, di Stati Esteri e da coloro che, nell'ambito di altri Stati esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

La distinzione sopra evidenziata rileva poiché l'art. 320 c.p. prevede che dei delitti di cui all'artt. 318 e 319 c.p. risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.

Più in generale, nell'ambito dei reati in esame, la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "*Legge Anticorruzione*"), rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto una significativa riforma, che si è contraddistinta per i seguenti elementi:

- la ridefinizione del reato di “concussione” (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l’introduzione del reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.), previsto per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- la modifica del reato di “corruzione per un atto d’ufficio” (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un’utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La L. 27 maggio 2015, n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 (reintroduzione della figura dell’Incaricato di un Pubblico Servizio fra i soggetti punibili) e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici.

Da ultimo la legge n. 3/2019 ha inserito il delitto punito dall’art. 346 bis c.p. che ora non è più solo figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.). La scelta è coerente con l’estensione della “causa” della dazione o della promessa del denaro o dell’altra utilità. Con la riformulazione di tale articolo viene di fatto assorbito il millantato credito. Nella sua formulazione originaria, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, in ciò differenziandosi nettamente dalla condotta di cui all’art. 346 c.p., integrata dalla millanteria di un credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Con la riforma del 2019, che ha abrogato l’art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito

possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p. Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni «asserite» con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p. I fatti sussumibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l'art. 346 c.p. non perdono, quindi, rilevanza penale e possono essere puniti come traffico di influenze illecite, dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo

In merito agli altri illeciti, il reato previsto dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

Il reato p. e p. dall'art. 319 c.p. si configura invece nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio.

Rivestono la caratteristica di atto contrario ai doveri d'ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o con istruzioni di servizio, sia quegli atti che comunque violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà connessi all'esercizio di una pubblica funzione.

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), lo stesso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone), al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Non è necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della

norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.¹

L'induzione indebita ex art. 319 quater c.p. si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che – con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale – condiziona in modo più tenue rispetto alla concussione la volontà del destinatario.

Quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Il reato di istigazione alla corruzione, infine, si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il delitto in esame si configura quindi come reato di mera condotta.

L'elemento oggettivo del reato è costituito da una condotta istigatoria, per la quale, da un lato, il soggetto agente deve provocare in altri una pressione tale da indurlo

¹ Tale fattispecie incriminatrice non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata certamente più ampia: costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza. Cfr., in tal senso, Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale.

a compiere una determinata azione e, dall'altro, il soggetto che subisce la sollecitazione non deve accettare l'offerta o la promessa prospettata.

B.1) Pubbliche amministrazioni con cui intrattiene rapporti l'AC Pisa 1909.

Il PISA SPORTING CLUB intrattiene regolari rapporti con il Comune di Pisa, proprietario dello stadio "Arena Garibaldi - Romeo Anconetani", con le forze di Pubblica Sicurezza (Questura, Carabinieri, Vigili del Fuoco, etc.), nonché con l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali.

B.2) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di collaboratori della PISA SPORTING CLUB è medio - alto.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

- gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio l'iscrizione ai campionati di competenza;
- gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche infrannuali (COVISOC, Società di revisione incaricata dalla LNPA per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati);
- gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri;
- gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso il ricorso al sistema arbitrale;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, previdenziale;
- gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza;
- gestione dei rapporti con il Comune di Pisa;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- liquidazione fatture passive;
- gestione omaggi o regali;
- selezione fornitori di beni e servizi - consulenze;
- selezione del personale dipendente;
- gestione di promozioni, avanzamenti di carriera del personale dipendente;
- selezione dei giocatori;
- gestione degli incassi e pagamenti e gestione della tesoreria;

- gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

B.3) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

Sono, inoltre, proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. A tal fine si precisa che non sono previsti né sono consentiti omaggi e/o cortesie di uso commerciale, anche se di modesto valore, ai pubblici dipendenti e/o dirigenti della PA;

- ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che – sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità – abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, incarichi, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto 2;
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o in base a criteri di valutazione non oggettivi e predeterminati;
- selezionare personale legato ad altro personale della Società, a calciatori o ad amministratori, da rapporti di parentela e/o affinità e/o coniugio senza consenso del Presidente della Società e opportuna comunicazione all'Organismo di vigilanza;
- assegnare incarichi di fornitura a persone o Società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione;
- creare fondi grazie all'acquisto di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure con fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

B. 4) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: *nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*: segregazione delle funzioni tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da presentare per richiedere concessioni, licenze e/o autorizzazioni alla PA e chi ha il potere di rappresentare il PISA SPORTING CLUB dinanzi alla P.A. (potere di firma).
- Procedura n. 2: *per la liquidazione delle fatture passive* è previsto un responsabile di spesa (cioè colui che a suo tempo aveva avanzato la richiesta di acquisto di beni o servizi) il quale prima della liquidazione delle somme appone la propria firma per “visto” al fine di attestare che le fatture corrispondano a prestazioni effettivamente eseguite.
- Procedura n. 3: non sono previsti *omaggi o regali* verso referenti della PA. Possono essere concessi esclusivamente un numero di biglietti o abbonamenti in occasione della stipula di contratti e convenzioni con Enti Pubblici.
- Procedura n. 4: per scelta dei giocatori, tecnici e tesserati sportivi (calciomercato) e contratti di lavoro è stata implementata una procedura che prevede il consenso obbligatorio di un diverso componente dell'organo di rappresentanza (Presidente del CdA oppure altro soggetto delegato).
- Procedura n. 5: per l'assunzione dei dipendenti del PISA SPORTING CLUB, è stata implementata una procedura per la selezione dei candidati, con specifica archiviazione della documentazione attestante la richiesta di assenso del Presidente (accessibile all'OdV).
- Procedura n. 6: per la scelta delle consulenze è prevista l'adesione decisiva dell'organo di rappresentanza.
- Procedura n. 7: nella scelta dei fornitori è prevista una procedura con la determinazione dei criteri di scelta e la definizione di un sistema di controllo (approvazione). Di tutta la procedura deve essere redatto verbale (in particolare dell'assegnazione dell'appalto) di cui è garantito l'accesso da parte dell'OdV mediante sistema di archiviazione dedicato; per le spese di

- modesta entità, è prevista una procedura semplificata, con indicazione specifica della soglia di spesa e individuazione dell'obbligo di comunicazione;
- Procedura n. 8: tracciabilità e archiviazione di tutte le operazioni con la PA. L'PISA SPORTING CLUB provvede a creare un sistema di tracciabilità e archiviazione dedicata a tutte le operazioni intrattenute con la PA;
 - Procedura n. 9: gli incarichi a legali esterni per contenzioso giudiziario e stragiudiziale i compensi debbono essere proporzionati alla tariffa professionale vigente.

B.5) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



ALLEGATO II Reati informatici

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica.

L'art. 1 della stessa Convenzione definisce sistema informatico *“qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati”*.

L'art. 24-bis contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- a) reati che comportano un accesso abusivo ad un sistema informatico o il suo danneggiamento (art. 24-bis, co. 1);
- b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi o apparecchiature atte al danneggiamento informatico (art. 24-bis, co. 2);
- c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-bis, co. 3).

L'art. 24-bis al primo comma prevede la responsabilità degli Enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune l'intrusione in un sistema informatico o il suo danneggiamento, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato.

Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

Rilevano in particolare i reati di:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), che ricorre quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato si configura anche per effetto del mero accesso al sistema informatico protetto,

senza che vi sia un vero e proprio danneggiamento dei dati. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico di terzi e per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della Società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Società stessa;

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), che ricorre qualora un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa le stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della Società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), che sussiste nel caso di chi – fuori dai casi consentiti dalla legge – installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato viene quindi configurato con la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere se queste siano poi effettivamente utilizzate per compiere degli illeciti. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della Società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale, al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di

comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione;

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.). I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Esempi di condotte che potrebbero configurare il reato in questione sono il danneggiamento, commesso a vantaggio della Società, per l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato, al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

I reati contemplati dall'art. 24-bis, secondo comma, possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame e riguardano la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico.

In particolare, rilevano i seguenti reati:

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sono pertanto punite le condotte propedeutiche o funzionali

all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare i presidi di sicurezza dei sistemi informatici. Il reato si potrebbe configurare, ad esempio, se un dipendente si procuri e diffonda le password di accesso di un sistema o di una banca dati, al fine di consentire alla Società di controllare le attività di un altro soggetto, quando ciò possa avere un determinato interesse per la Società;

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente installi un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

L'art. 24-bis, terzo comma, sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.).

In particolare:

- l'art. 491-bis c.p. estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie

autentiche di atti pubblici, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.). A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno. Tale reato è dunque un reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata, e quindi non rilevante per la Società.

Alla luce dei presupposti applicativi del Decreto 231, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare la fattispecie penalmente rilevante.

Con riguardo alle aree aziendali più esposte al rischio di commissione di tale categoria di reato presupposto, è bene evidenziare che l'accesso alla tecnologia ha fortemente dilatato il perimetro dei potenziali autori di condotte delittuose, sebbene

vi siano aree aziendali (es. area amministrazione, finanza e controllo, marketing, area R&S, area acquisti e appalti) che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione di reati informatici che possano determinare un interesse o un vantaggio economico per l'azienda.

Al fine di evitare la commissione dei reati informatici, oltre a divieti e a sanzioni, deve aversi la predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio.

Inoltre, sia al fine di prevenire la commissione dei reati, sia al fine di consentire l'esercizio di poteri di controllo, è necessario che vi sia una tracciabilità degli accessi e delle attività poste in essere dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ente.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati informatici da parte di apicali o sottoposti del PISA SPORTING CLUB si presenta nell'ordine di gradazione medio.

In particolare le aree a rischio sono le seguenti:

- amministrazione (tutti gli uffici: finanza; acquisti; marketing);
- ufficio stampa;
- segreteria sportiva;
- area sanitaria.

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB. La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare che è parte integrante del Modello Organizzativo. A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001. Sono, altresì, proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, è fatto divieto ai soggetti sopra indicati di:

- porre in essere condotte – anche con l’ausilio di soggetti terzi – finalizzate all’accesso a sistemi informativi altrui per acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi oppure per danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dal PISA SPORTING CLUB;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server,...);

- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- accedere alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali per finalità personali, estranee, quindi, alla propria attività lavorativa.

Ciascun collaboratore del PISA SPORTING CLUB è tenuto a:

- non lasciare incustodito il pc durante una sessione di trattamento dei dati sensibili di clienti/fornitori;
- assicurarsi che – in assenza dal proprio ufficio /postazione – nessuno possa accedere al proprio pc e conservare sotto chiave i supporti mobili (chiavette USB/cd) o i documenti con informazioni confidenziali;
- spegnere il pc quando si va a casa la sera o quando ci si assenta per qualche giorno;
- se ha in uso un notebook: a) metterlo nell'armadio chiuso a chiave; b) non lasciare mai incustodito il notebook né in ufficio né in viaggio, facendo attenzione soprattutto negli aeroporti o sui mezzi di trasporto pubblici; c) durante i viaggi trasportare il notebook come bagaglio a mano e conservare separatamente password, codici, ecc.; d) se il notebook è dotato di un codice di identificazione per l'avvio, usarlo sempre per proteggerlo ulteriormente dall'uso illecito;

- per lo smaltimento dei supporti di dati: a) eliminare documenti, dischetti o altri supporti confidenziali in maniera sicura: non gettarli semplicemente nel cestino dei rifiuti o nel cassonetto; b) accertarsi che le informazioni non più utili vengano cancellate in modo sicuro dai supporti di dati e non conservare inutilmente i messaggi e-mail; c) non gettare chiavette USB oppure cd se prima non sono stati cancellati completamente i dati;
- utilizzare esclusivamente i software per i quali la Società possiede una regolare licenza (copyright): a) non installare da soli i programmi sul proprio pc. In caso di necessità di tools specifici, rivolgersi ad un tecnico specializzato per una procedura sicura; b) non creare e non utilizzare copie di software senza licenza.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, è stata formalizzata una policy aziendale volta ad evitare la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001.

È, inoltre, previsto un programma di informazione verso tutti i collaboratori che utilizzano un personal computer aziendale.

Il responsabile del programma di informazione dovrà dare prova all'OdV della propria attività.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informatico dovrà redigere relazione annuale nella quale si descriverà se siano stati raggiunti, o meno, tutti gli obiettivi indicati nella policy aziendale.



ALLEGATO III Reati societari

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all'aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l'eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione.

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.). Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. L'art. 2621 - bis c.c. prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.
- False comunicazioni sociali in Società quotate (artt. 2622 c.c.), reato non applicabile al caso di specie non essendovi sollecitazione all'investimento e non essendo quotata la Società A.C. Pisa 1909.
- Falso in prospetto (2623 c.c.), reato non applicabile al caso di specie non essendovi sollecitazione all'investimento e non essendo quotata la Società PISA SPORTING CLUB .
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle

relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Società di revisione.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della Società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con un'altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La Legge n. 190/2012 ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "Corruzione tra privati". Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli Enti, la Legge in esame ha aggiunto all'art. 25 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001, la lettera s-bis), richiamando il nuovo delitto di "corruzione tra privati" solo nei casi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., ovvero con esclusivo riferimento alle ipotesi di corruzione attiva: in altre parole, la responsabilità delle persone giuridiche si può configurare solo nei confronti della Società del corruttore (ovvero del soggetto che, al fine di ottenere un beneficio o vantaggio per la propria Società, corrompe, mediante la dazione o la promessa di denaro o un'altra utilità, un apicale o un dipendente di un'altra Società per fargli compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, con contestuale nocumento per la propria Società).

Successivamente, il Legislatore (in attuazione della delega prevista dall'art. 19 della L. n. 170 del 2016) con il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38, ha integrato le precedenti misure adottate per la prevenzione e repressione della corruzione tra privati al fine di rendere la normativa nazionale conforme alle prescrizioni comunitarie. Sinteticamente con tale intervento normativo si è provveduto a:

- modificare il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. già richiamato dal Decreto 231 (sub art. 25 ter "Reati societari");
- introdurre il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 bis c.c., inserendolo altresì come reato presupposto all'interno dell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001;
- introdurre delle pene accessorie ex art. 2635 ter;

- inasprire il regime sanzionatorio a carico dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nel caso di condanna per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. e per il reato di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635 bis c.c.

Il D.Lgs. n. 38/2017 ha inciso profondamente sulla struttura della fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.:

- ampliando il novero dei soggetti attivi (introducendo oltre agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e a coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza, anche chi all'interno dell'ente esercita funzioni direttive diverse da quelle svolte da costoro);
- chiarendo che tali soggetti possono appartenere a Società o enti privati (estendendo l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice a qualsiasi compagine di diritto privato, compresi, ad esempio, fondazioni o enti no profit);
- ampliando il novero delle condotte penalmente rilevanti (includendovi anche la "sollecitazione di denaro o altra utilità");
- sanzionando, fra le condotte realizzate dal corruttore, oltre alla promessa e alla dazione, anche "l'offerta" di denaro o altra utilità. Tali condotte rilevano anche se commesse per "interposta persona";
- viene specificato che "il denaro o le altre utilità" devono essere "non dovute";
- viene previsto che la misura della confisca per equivalente non possa essere inferiore al valore delle utilità "date", "promesse" o "offerte";
- anticipando la soglia della punibilità ad un momento antecedente al compimento dell'atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- non prevedendo più, ai fini della punibilità del reato, che la condotta corruttiva cagioni o sia idonea a cagionare un "nocumento" alla Società cui appartiene il soggetto corrotto.

Tale ultima modifica segna un mutamento significativo del paradigma punitivo: la condotta è punita di per sé a prescindere dalle effettive conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale o non patrimoniale derivate alla Società o ente privato cui appartiene il corrotto. La nuova norma quindi sanziona chi, anche per interposta persona, offre, promette, o dà denaro od altra utilità non dovuti a determinate categorie di soggetti operanti in Società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, coloro che esercitano funzioni direttive differenti da quelle dei soggetti citati, o coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra), affinché questi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Pertanto, al pari della disciplina precedente, la responsabilità amministrativa dell'Ente continua a configurarsi solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" (l'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis, continua a richiamare esclusivamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c.). Identiche permangono anche le condizioni di procedibilità: la fattispecie è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi. Il catalogo dei reati societari 231 è stato infine integrato con la nuova fattispecie richiamata al primo comma dell'art. 2635 bis c.c., ovvero l'istigazione alla corruzione tra privati non perfezionatasi. Ai sensi della norma sopracitata viene sanzionata la condotta di chi offre o promette denaro o altre utilità a soggetti apicali di Società o enti privati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nonché a coloro che svolgono la propria attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, per il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La fattispecie è procedibile a querela della persona offesa.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

I reati di abuso di mercato non possono invece essere commessi in quanto non v'è sollecitazione all'investimento o quotazione sul mercato da parte del PISA SPORTING CLUB.

1) Entità del rischio e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di apicali o sottoposti del PISA SPORTING CLUB è basso. Sulla predetta valutazione incide notevolmente la circostanza che la Società calcistica non è quotata in Borsa e non ha emesso prestiti obbligazionari.

In astratto, potrebbero essere commessi soltanto taluni dei reati sopra analizzati ed in particolare quelli previsti dagli artt. 2621, 2621 bis, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636, 2635.

Le aree a rischio sono le seguenti:

- Consiglio d'Amministrazione;
- Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo (in quanto soggetto che si occupa della predisposizione del bilancio);
- Società di revisione dei conti;
- Collegio sindacale.

Le disposizioni qui previste hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati. Tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dovranno, quindi, conformare il proprio operato ai principi generali di comportamento, mentre taluni collaboratori sono destinatari di specifiche procedure che sono parte integrante e costitutiva del presente Modello Organizzativo.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente

fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001, Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

I soggetti sopra indicati:

- devono far sì che la propria opera sia condotta secondo i principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire agli organi istituzionali ed ai portatori di interesse informazioni corrette e trasparenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel rispetto della normativa applicabile, ivi compresa l'attuazione dei principi contabili. E' pertanto fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad es., fatture arbitrarie o sovrapproduzione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele";
- è fatto obbligo di osservare una condotta tesa a garantire la corretta interazione tra gli organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare

- nocumento alle garanzie dei creditori. E' pertanto vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare quote sociali o della Società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- quanto ai bilanci ed altre comunicazioni sociali al fine di garantirne la correttezza si impone: a) il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della Società e il risultato economico dell'esercizio"; b) rispettare tutte le previsioni di cui agli artt. 2423 – 2427 c.c.;
 - analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci od ai terzi affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
 - assicurare una comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico che dovesse eventualmente essere conferito a Società di revisione, ivi compreso quello relativo alla certificazione del bilancio;
 - è imposto il rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e da lettere d'incarico nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;

- curare la tempestiva trasmissione al Presidente del CdA ed a tutti i membri del CdA della bozza di bilancio, nonché un' idonea registrazione di tale trasmissione;
- imporre la necessaria sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali; tale sottoscrizione ha valore di attestazione di veridicità di quanto ivi contenuto;
- assicurare la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- prevedere adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- disporre l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dal CdA;
- fare obbligo a tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, nella redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare la procedura della redazione del bilancio ed altre comunicazioni (Procedura n.1) e la procedura di trasmissione della bozza del bilancio prima della riunione del CdA (Procedura n.2).

Al fine di evitare la commissione dei reati si richiamano integralmente le procedure attinenti all'acquisto di beni e servizi, nonché all'assunzione del personale (proc. n. 2 - 4 - 5 - 6 - 7 PA).

Va da sé, infatti, che se le operazioni di acquisto di beni e servizi nonché di acquisto dei giocatori sono effettuate secondo le procedure richiamate, i bilanci riportanti le predette operazioni possono con maggiore difficoltà riportare informazioni non veritiere.

Con riferimento ai reati di "corruzione e istigazione alla corruzione tra privati", tenuto conto che le modalità operative di attuazione del reato, e quindi anche le attività strumentali alla commissione dello stesso, sono riconducibili a quelle relative ai reati in danno della Pubblica Amministrazione, si rimanda per quanto applicabile (e tenuto conto del riferimento relativo ad una Società o ente privato terzo), a quanto già illustrato nell'Allegato I Reati contro la Pubblica Amministrazione in merito alle aree a rischio, ai principi generali di comportamento, nonché alle regole specifiche di condotta.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Ogni riduzione del capitale sociale o fusioni con altre Società o scissione devono essere prontamente comunicati all'OdV.

La bozza del bilancio deve essere inviata all'OdV prima dell'approvazione negli stessi termini di cui alla Procedura n. 2.



ALLEGATO IV

Reati contro la personalità individuale

I delitti contro la personalità individuale sono previsti e disciplinati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (la cosiddetta pedopornografia virtuale).

Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (si vedano la Legge n. 108/2010, la Legge n. 172/2012, il D.Lgs. n. 24/2014 ed il D.Lgs. n. 39/2014).

In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il D.Lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231.

Inoltre, il D. Lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

Da ultimo, si segnala l'entrata in vigore della L. 29 ottobre 2016, n. 199, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, che ha modificato l'art. 603-bis c.p., rubricato *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”*.

Alla luce delle suddette modifiche normative, l'art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001 include le seguenti fattispecie incriminatrici:

- art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile;
- art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile;
- art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico;
- art. 600 quater.1 c.p. – Pornografia virtuale;
- art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p. – Tratta di persone;
- art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 undecies c. p. – Adescamento di minorenni.

Con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si evidenzia che l'art. 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 è volto ad ampliare la tutela dei lavoratori e più in generale del mercato.

Come specificato, nella relazione al testo di legge, *«lo sfruttamento dei lavoratori ridonda, infatti, sempre a vantaggio delle aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa»*.

La nuova formulazione della fattispecie riscrive la condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo *“stato di necessità”*) e, rispetto alla fattispecie previgente, introduce una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un'attività organizzata di

intermediazione né il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento).

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è oggi quindi applicabile alla generalità dei datori di lavoro.

Nella nuova formulazione, rispetto a quella introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, viene specificata chiaramente la sanzionabilità anche del datore di lavoro, identica a quella del "caporale", che utilizzi/assuma/impieghi manodopera *"sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno"*, ciò anche senza un reclutamento illecito tramite terzi.

Le novità appena descritte vanno esaminate attentamente soprattutto alla luce dei c.d. indici di sfruttamento e al cui verificarsi – si tratta di indici alternativi – è potenzialmente configurabile lo sfruttamento del lavoratore.

Vi rientrano non solo la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità/qualità del lavoro prestato, ma anche violazioni non necessariamente gravi e sistematiche.

Tra queste si segnalano, ad esempio, il mancato rispetto delle norme riguardanti orario di lavoro/riposi/aspettative/ferie o di quelle in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, da oggi intese nella loro generalità e non più soltanto quelle pericolose per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Lo sfruttamento richiama una condotta abituale e si ha quando si impedisce alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali.

La Cassazione (Sez. V, sent. n. 14591 del 4 aprile 2014) ha chiarito che il reato di caporalato *"è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. 276/2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p. [riduzione in schiavitù]"*.

In sostanza, il concetto di sfruttamento va ricondotto a qualsiasi comportamento, anche se posto in essere senza violenza o minaccia, che inibisca o limiti la libertà di autodeterminazione della vittima senza che si renda necessario realizzare quello stato di totale e continuativa soggezione che caratterizza il delitto di riduzione in schiavitù.

E così per lo stato di bisogno, che non si identifica con il bisogno di lavorare per vivere, ma presuppone – secondo l'interpretazione della Cassazione (*ex multis*, sez. II, sent. n. 18778 del 25 marzo 2014) – *“uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale”* della persona.

Per il perfezionamento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è richiesto il dolo generico, il cui oggetto comprende tutti gli elementi della fattispecie, essendo dunque necessario che l'agente, oltre a volere la condotta tipizzata nell'art. 603-*bis* c.p. e le sue particolari connotazioni modali, si rappresenti lo stato di bisogno in cui versa il lavoratore sfruttato.

Sempre nell'ambito della tutela dei lavoratori e più in generale del mercato, si segnala il D.Lgs. n. 109/2012 che ha introdotto con l'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001 il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma incriminatrice in esame si applica nel caso in cui si verifichi una delle condizioni aggravanti previste dal comma 12-bis dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), il quale recita: *“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (N.d.R.: ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 25-duodecies è stato inoltre riformato dalla Legge 161 del 17.10.2017 riguardante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*.

Più nello specifico, sono stati aggiunti i seguenti commi (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*) all'art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001: *“1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Nell'ambito, invece, dei reati contro la personalità individuale, si inserisce infine la Legge Europea 2017 che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, introduce, tra l'altro, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies intitolato *“Razzismo e xenofobia”*, che qui si riporta:

“Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

I delitti in oggetto puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

1) Entità del rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Con riferimento al rischio-reato di cui all'art. 25-*quinquies*, occorre premettere che la stessa casistica giurisprudenziale testimonia come tali fattispecie incriminatrici possono trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo, con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, in imprese che gestiscono siti Internet, che organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendervi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta

illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

Più nello specifico, il rischio di commissione di reati connessi alla pedopornografia è nullo poiché la Società sportiva non trarrebbe di per sé alcun vantaggio o non avrebbe alcun interesse alla commissione di reati di tal specie.

Peraltro, il PISA SPORTING CLUB non organizza viaggi in Paesi ove vi è il rischio di prostituzione minorile, neanche a titolo di omaggio.

Ad ogni modo, la Società nei propri principi generali introduce uno specifico divieto di accesso ai siti di pornografia minorile, con previsioni di sanzioni disciplinari, ed, inoltre, ha già introdotto modifiche al proprio sistema informatico finalizzate a impedire l'accesso a siti aventi contenuto di pornografia minorile.

Sotto il profilo degli illeciti penali connessi alla riduzione in schiavitù, il rischio è estremamente basso.

Il PISA SPORTING CLUB adotta misure volte ad impedire alle Società fornitrici di beni e servizi di ridurre o limitare o negare il rispetto della disciplina lavoristica in merito al limite orario settimanale, al lavoro minorile e delle donne, alle condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza, nonché ai diritti sindacali (sottoscrizione di uno specifico impegno e verifica sulla congruità dei prezzi).

L'unica area a rischio reato è, quindi, quella di conferimento di appalti di beni e servizi a Società esterne, con particolare riferimento ai contratti di appalto volti alla produzione di merchandising recante il marchio della Società calcistica.

Con riferimento, invece, ai reati di razzismo e xenofobia inseriti nell'art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001, ferma restando l'inapplicabilità già in astratto delle fattispecie incriminatrici in esame, considerata l'insussistenza di un eventuale interesse o vantaggio per il PISA SPORTING CLUB, si rinvia a quanto previsto dall'Allegato X Illeciti in materia sportiva in merito a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per la regolamentazione dei comportamenti dei tesserati e dei tifosi.

Avuto riguardo, infine, al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come previsto dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001, si ritiene

astrattamente configurabile come rischio esclusivamente l'ipotesi di cui alla lettera a), cioè *“se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre”* in quanto le fattispecie di cui alle lettere b), cioè *“se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa”* e c), cioè *“se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento”*, sono da ritenersi escluse dalla realtà aziendale del PISA SPORTING CLUB, date le attuali previsioni del contesto normativo nazionale, con particolare riferimento anche ai CCNL applicabili e all'ambito in cui la stessa opera.

Per l'attività di prevenzione di quest'ultimo reato e di quello relativo alla fattispecie incriminatrice di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, i cui rischi di commissione risultano medi per il PISA SPORTING CLUB, si rinvia anche all'Allegato I Reati contro la Pubblica Amministrazione (cfr., nello specifico, l'area a rischio *“selezione del personale dipendente”* e i correlati principi generali di comportamento e le relative regole specifiche di condotta), all'Allegato V Reati omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro, nonché all'Allegato VI Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare che è parte integrante del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25- quinquies D.Lgs. n. 231/2001.

Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati:

- è fatto assoluto divieto di accedere a siti aventi contenuto di pornografia minorile;
- è espressamente richiesto di rispettare sempre la disciplina posta a tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o di associazione e rappresentanza.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1 prima della stipulazione di contratti di appalto e fornitura è prevista la richiesta di una attestazione del rispetto della disciplina lavoristica in merito al limite orario settimanale, al lavoro minorile e delle donne, alle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, nonché ai diritti sindacali e l'introduzione di specifica clausola contrattuale che preveda il diritto di recesso per giusta causa in capo al PISA SPORTING CLUB, laddove si abbia prova della violazione dei predetti diritti;
- Procedura n. 2 per la realizzazione di prodotti di merchandising, appaltati a Società esterne in nome e per conto del PISA SPORTING CLUB, il Responsabile Marketing ed il Responsabile Commerciale dovranno verificare che il prezzo finale del bene sia coerente con la media dei prezzi di vendita dei prodotti aventi la stessa qualità; di tale accertamento deve essere conservata documentazione accessibile all'OdV.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



ALLEGATO V

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme
sulla tutela e la sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (G.U. 10 agosto 2007, n. 185) e prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto:

- Omicidio colposo - art. 589 c.p.

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella prevista dal terzo comma dell'art. 590 c.p., che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare

considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione –

anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso, ovvero una malattia certamente o probabilmente insanabile.

Soggetto attivo dei reati in esame può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione e, quindi, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti a cui siano delegate funzioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed anche gli stessi lavoratori.

Per entrambi i reati, la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo.

Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire.

La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Di conseguenza, il rapporto di causalità e quindi la colpa dei soggetti preposti viene a mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile e presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, è necessario che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Nei reati in esame, i requisiti dell'interesse e del vantaggio della Società si potrebbero ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche sia connessa ad un risparmio dei costi necessari a garantire il rispetto di tali norme, ovvero sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi lavorativi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa sicurezza.²

Con riferimento alla colpa prevista quale elemento psicologico per entrambe le fattispecie incriminatrici in esame, la giurisprudenza ha precisato che essa può

² Cfr., in tal senso, *ex multis*, Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 18073 del 29 aprile 2015.

configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Ne consegue che l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli incidenti sul lavoro soddisfa il duplice fine di tutelare la salute dei propri dipendenti, *in primis*, ma anche di evitare gravose conseguenze in capo all'ente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è viepiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

Sotto il profilo della idoneità del Modello Organizzativo ad evitare la commissione dei reati, si evidenzia che lo stesso art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede determinati standard da seguire.

In primo luogo il comma 5 del precitato articolo del T.U. Sicurezza chiarisce preliminarmente che gli enti che si sono dotati *“di modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

Inoltre, l'art. 30, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce che: *“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti*

chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Il PISA SPORTING CLUB è fortemente sensibile al tema della sicurezza sul lavoro ed intende adottare tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi dei delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p..

Il rischio di commissione di reati dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro è medio.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

- amministrazione (che può concorrere nel commettere i delitti di cui sopra laddove non si adoperi, in un'ottica di risparmio di spesa, nell'adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli infortuni sul lavoro);
- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.
- Il PISA SPORTING CLUB si adopera al fine di promuovere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori che viene svolta puntualmente per

dare attuazione, nel modo più ampio e completo possibile, al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Amministrazione e l'OdV seguono con particolare attenzione l'attività che è stata appaltata a soggetti esterni, i quali devono essere dotati di specifica e comprovata esperienza nella materia della sicurezza sul lavoro e devono compiere la propria attività garantendo il massimo rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

2) Principi generali di comportamento.

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante per la sicurezza, al medico competente, agli addetti al primo soccorso e agli addetti alle emergenze in caso d'incendio, tutti in forza al PISA SPORTING CLUB, nonché ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

In particolare il datore di lavoro e tutti i soggetti aventi compiti, attribuzioni e/o responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro devono garantire:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei rischi;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dal PISA SPORTING CLUB e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo;

- l' idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali. In generale tutti i soggetti sopra individuati devono rispettare gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza") e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché quanto definito dalla Società, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite nelle procedure aziendali.

È, inoltre, fatto espresso divieto a tutti i dipendenti e collaboratori della Società di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: conferimento di appalto a soggetto esterno per l'adozione di tutte le misure di prevenzione che possano soddisfare i requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

In considerazione dell'alta specializzazione richiesta per gli accertamenti in materia di sicurezza sul lavoro, l'OdV può avvalersi di un consulente esterno al fine di effettuare verifiche sull'efficacia delle misure preventive adottate dal PISA SPORTING CLUB.



ALLEGATO VI

Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio e reati di criminalità organizzata

Nel presente Allegato si ricomprendono due gruppi di delitti, sia perché sono spesso connessi tra loro, sia perché con l'adozione di procedure comuni è possibile evitare la commissione di entrambe le categorie di reato.

Si tratta dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e dei reati di criminalità organizzata.

A) L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 include tra i reati presupposto i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In particolare, i reati presupposto – tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale – sono:

- art. 648 - ricettazione;
- art. 648 bis - riciclaggio;
- art. 648 ter - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648 ter.1 - autoriciclaggio.

È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-octies, così prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si configura il reato di ricettazione quando taluno *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”*.

Il reato di riciclaggio si ha quando si *“sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero”* si compiono *“in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha quando *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

La differenza tra ricettazione e riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto, del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico.

Quindi, sotto il profilo della condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità.

Tale attività costituisce un qualcosa in più rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che, invece, caratterizzano l'elemento materiale del reato di ricettazione.

Quindi nel caso della ricettazione l'agente si "limita" a ricevere i proventi di un reato per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare la rintracciabilità della provenienza.

Il reato di autoriciclaggio, infine, è stato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 quale reato presupposto nell'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Come già evidenziato in precedenza, sussiste la rilevanza penale ai fini del reato di riciclaggio *ex*

art. 648-bis c.p. dell'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Sarà invece punibile ai sensi del nuovo art. 648-ter.1 c.p. chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non

necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e

raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Pertanto, il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare – attraverso un primo reato, il reato presupposto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

In merito infine all'elemento soggettivo, il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

B) L'art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata.

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (*"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*) ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

In particolare i reati presupposto sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/90)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)

Ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti.

Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata dall'effettiva costituzione dell'associazione criminosa.

Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*.

Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p..

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione.

Nell'ottica del Decreto 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione. Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che si tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nel gruppo dei reati qui analizzati sono annoverati anche quelli di favoreggiamento e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si configura il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) quando taluno, all'esito della commissione di un reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta il reo ad eludere le investigazioni dell'Autorità.

La condotta consiste nell'aiuto inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, reato-presupposto peraltro inserito anche nell'art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001 si ha quando *"chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere"*.

La norma incriminatrice in esame mira a evitare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cc. dd. indagati/imputati in procedimenti connessi, ai prossimi congiunti e al testimone (nel caso di c.d. autoincriminazione), in ossequio al principio del "*nemo tenetur se detegere*", anche al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

Il reato si caratterizza per la previsione di un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di indurre, a seguito di violenza o minaccia del soggetto avente facoltà di non rispondere ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità a quest'ultimo, a non rendere dichiarazioni ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). I destinatari della condotta sono, dunque, i testimoni, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro individuo, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci nello stesso procedimento;
- la persona indotta, con le modalità indicate dalla norma, a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, nonché di criminalità organizzata è medio.

Il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. è alto.

Per il primo gruppo di reati sopra indicato le aree a rischio sono:

- fornitura di beni e servizi;
- sponsorizzazioni;
- gestione tesoreria;
- gestione investimenti;
- gestione rimborso spese a dipendenti e collaboratori;
- concessione liberalità e omaggi, inclusi titoli di accesso a manifestazioni sportive.

Per il reato previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., l'area a rischio è quella della gestione del contenzioso.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori del PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25-octies D.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- di emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- di girare per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- di trasferire denaro contante per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- di trasferire denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- di aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di utilizzare quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- di effettuare bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte;
- di offrire beni, denaro od altra utilità a tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria in un giudizio in cui è parte il PISA SPORTING CLUB o un collaboratore della predetta Società per fatti inerenti all'esercizio del suo ufficio.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: per la stipula di contratto di appalto e fornitura si chiede una attestazione ed impegno scritto del fornitore del rispetto delle norme contributive, previdenziali ed assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimento a carico dell'Ente o dei suoi apicali per reati previsti e sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- Procedura n. 2: l'ente che si avvale di stranieri per l'esecuzione della propria attività (calciatori) verifica, prima di avvalersene, che siano in possesso dei permessi ed autorizzazioni necessarie alla permanenza in Italia; la Società, inoltre, quando deve inviare il personale all'estero assiste il collaboratore nell'acquisizione di detta documentazione (visti per lavoro, etc.);
- Procedura n. 3: prima della stipula di un contratto con fornitori di beni e servizi si verificano a campione dati pregiudizievoli pubblici (procedure concorsuali, protesti, etc.), ed, inoltre, si verifica la sussistenza di indicatori di anomalia ex art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio);
- Procedura n. 4: Il PISA SPORTING CLUB è dotata anche di ufficio legale interno che si occupa direttamente del contenzioso, ma v'è specifica disciplina del conferimento dell'incarico a legali esterni;
- Procedura n. 5: per le attività in cui il PISA SPORTING CLUB agisce in qualità di concessionario dello Stadio Comunale, deve richiedere certificato antimafia e deve prevedere nel contratto di fornitura beni o servizi la clausola risolutiva espressa in caso di perdita del certificato antimafia.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



ALLEGATO VII
Reati ambientali

Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 è stato introdotto, in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente, l'art 25-*undecies*, avente a oggetto i reati ambientali.

Da ultimo, si segnala che la Legge n. 68 del 22 maggio 2015, dal titolo "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto.

La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5)

precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti

contro l'ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (cfr. art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo

25-*undecies* del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- art. 452-*bis*, c.p., "*Inquinamento ambientale*";
- art. 452-*quater*, c.p., "*Disastro ambientale*";
- art. 452-*quinqüies*, c.p., "*Delitti colposi contro l'ambiente*";
- art. 452-*sexies*, c.p., "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*";
- art. 452-*octies*, c.p., "*Circostanze aggravanti*" ed

ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/01:

- art. 257, D.Lgs. 152/2006, "*Bonifica dei siti*";
- art. 260, D.Lgs. 152/2006, "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*".

Di seguito si riporta l'elenco completo dei reati ambientali ad oggi previsti nell'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001:

- Inquinamento ambientale - art. 452-bis c.p.

Il reato punisce chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- Disastro ambientale - art. 452-quater c.p.

Il reato si configura qualora abusivamente: si alteri irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema; si alteri l'equilibrio di un ecosistema in maniera reversibile ma particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; si offenda la pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452-quinquies c.p.

Il reato in esame si configura qualora le fattispecie di cui artt. 452-bis e 452-quater c.p. siano punibili a titolo di colpa.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452-sexies c.p.

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

- Circostanze aggravanti riferite alle fattispecie associative - art. 452-octies c.p.

L'aggravante si configura allorquando: una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies c.p.); una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies c.p.) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
- selvatiche protette - art. 727-bis c.p.

Il reato si configura qualora chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Parimenti, il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-bis c.p.

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora

compromettendone lo stato di conservazione. Per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per cui un sito sia designato come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE ovvero qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

- Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali - art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il reato si configura qualora: si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, senza autorizzazione, oppure si continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (articolo 137, comma 2); si effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (articolo 137, comma 3); nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali si superino, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 ovvero se sono superati i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (articolo 137, comma 5); non si osservino i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sul suolo o negli strati superficiali, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11); si effettui lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13).

- Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti - art. 256 D.Lgs. n. 152/2006.

Il reato si configura qualora: si compiano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1, lettere a), b) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4); si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 3) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4). La condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata sussiste nel caso in cui la condotta di accumulo di una quantità consistente di rifiuti in un'area sia ripetuta nel tempo e determini il degrado dell'area stessa; si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ad esempio rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 5); si violino le norme sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ex D.P.R. 254/2003 (articolo 256, comma 6, I periodo).

- Reati in materia di bonifica dei siti inquinati - articolo 257, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il reato si configura qualora: si cagioni un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i.; non si effettui la comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, comma 4, Il periodo, D.Lgs. n. 152/2006.

Il reato si configura qualora si predisponga un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Traffico illecito di rifiuti - art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006.

Il reato si configura qualora si effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito in violazione dei Regolamenti CE vigenti.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 260 D.Lgs. n. 152/2006.

Il reato si configura qualora: al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs. 152/2006); le condotte precedenti riguardino rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006); l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006.

Il reato si configura qualora: nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si predisponga un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6); il trasporto di rifiuti pericolosi non sia accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, dalla copia del certificato analitico che

identifica le caratteristiche dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 7 II periodo); il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, sia accompagnato da un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, III periodo); il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi sia accompagnato da una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8).

- Reati in materia di emissioni in atmosfera - art. 279 D.Lgs. n. 152/2006.

Il reato si configura qualora nell'esercizio di uno stabilimento si violino i valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, superando i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione - Legge n. 150/1992;

Il reato si configura qualora: chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e

del Regolamento (CE) n. 939/97; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione; chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. (art. 2, co. 1); in caso di recidiva nei comportamenti suddetti; chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 ("fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 ,co. 4 L 150/92"); chiunque introduca esemplari nella Comunità ovvero esporti o riesporti dalla stessa con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. a); chiunque rilasci falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un

certificato (art 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. c); chiunque faccia uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. d); chiunque ometta o falsifichi notifica all'importazione (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. e); falsifichi o alteri qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. l).

- Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Legge 28 dicembre 1993 n. 549;

Il reato si configura qualora siano violate le disposizioni su produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui ai regolamenti (CE) vigenti.

- Inquinamento provocato dalle navi - artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007.

Il reato si configura nel caso di: versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 8 comma 1); versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 9 comma 1); versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 comma 2); versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9 comma 2).

- 1) Entità del rischio di commissione dei reati ambientali presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati ambientali è bassa.

Ciò perché la Società PISA SPORTING CLUB non si occupa di produzione di beni.

Pertanto le uniche aree ove è possibile si possa configurare taluno dei reati di cui sopra sono le seguenti:

- area sanitaria (relativamente ai rifiuti sanitari);
- trasporto calciatori (veicoli aziendali).

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie rientranti tra quelle indicate nell'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente parte speciale.

Pertanto, i soggetti sopra indicati dovranno trattare i rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni date dal Comune di Pisa ed, inoltre, dovranno:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei limiti delle autorizzazioni ambientali ricevute e di eventuali prescrizioni, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi, nonché alle gestione degli oli dei veicoli aziendali;
- nella selezione dei fornitori cui è demandata la raccolta ed il trasporto dei rifiuti (ovvero coloro che producono rifiuti nel corso delle proprie attività svolte presso siti del PISA SPORTING CLUB) porre particolare attenzione all'affidabilità degli stessi ed accertarsi del possesso dei requisiti. Laddove la Società calcistica si configuri come produttore del rifiuto, occorre verificare le autorizzazioni previste per il trasportatore e lo smaltitore, secondo quanto

imposto dalla vigente legislazione (autorizzazione al trasporto, verifica che i mezzi siano autorizzati per lo specifico codice CER, autorizzazione dell'impianto destinatario per lo specifico codice CER, ottenimento quarta copia del formulario).

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- presentare o predisporre, anche in concorso con terzi, certificati falsi di analisi dei rifiuti;
- nel caso in cui sorga la necessità di chiedere autorizzazioni al trattamento dei rifiuti, superare i limiti consentiti, in termini di tempo e di quantità, per il temporaneo deposito di rifiuti sanitari o altri rifiuti;
- laddove il PISA SPORTING CLUB sia soggetto ad ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: per l'area sanitaria si prevede che tutti i rifiuti prodotti siano conferiti negli appositi contenitori forniti dalla Società cui è stato affidato l'appalto di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti;
- Procedura n. 2: per i veicoli aziendali, la Società cui è stato affidato l'appalto di manutenzione dei veicoli aziendali deve sottoscrivere un impegno di rispetto delle leggi ambientali in riferimento agli oli esausti.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



ALLEGATO VIII

Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria e il commercio

Nel presente Allegato si prendono in considerazione due gruppi di reati:

- quelli previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001 relativi alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- quelli indicati dall'art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001 relativi ai delitti contro l'industria e il commercio.

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25-bis:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete - art. 454 c.p.

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve monete da chi le ha alterate.

- Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.

Il reato si configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p.
Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p.
Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.

Il reato si configura allorché vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Qui di seguito, invece, si descrivono i delitti previsti dall'art. 25 bis 1 del D.Lgs. n. 231/01:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio - art. 513 c.p.

Il reato in esame sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.

- Illecita concorrenza con minaccia e violenza - art. 513-bis c.p.

La norma punisce chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema economico, al fine di impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano messi in pericolo i presupposti stessi della leale concorrenza.

- Frode contro l'industria nazionale - art. 514 c.p.

La norma punisce chi vende o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, che cagionano un danno all'industria nazionale. Tale fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e, più in particolare, della produzione nazionale. Il nocumento all'industria nazionale può estrinsecarsi in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante sia di danno emergente (i.e.

diminuzione di affari in Italia o all'estero, mancato incremento degli affari, offuscamento del buon nome dell'industria in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale).

- Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.

Il reato sanziona coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma è finalizzata a garantire l'onesta e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.

Il reato prevede una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.

- Vendita di prodotti con segni mendaci - art. 517 c.p.

Il reato sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in questo caso, il legislatore sanziona condotte ingannevoli, poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia, colpiscono anche, e soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art.

517 ter c.p.

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni

realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è configurabile allorquando sia esclusa la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene al diritto di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, i.e. marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate. La condotta di "usurpazione" si realizza quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e fabbrica/commercializza ugualmente il bene; si ha invece "violazione del titolo", quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p.

La norma punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; ovvero l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori e la messa comunque in circolazione, ai fini di profitto, di prodotto con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1) Entità del rischio di commissione dei reati di falsità in strumenti di pagamento, nonché di delitti contro l'industria ed il commercio presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati di falsità in strumenti di pagamento è bassa.

Ciò perché la vendita diretta di biglietti ed abbonamenti (che è l'unico momento in cui la Società calcistica gestisce denaro contante) è limitata alla vendita al botteghino presso lo stadio, mentre della vendita al di fuori dello Stadio (presso locali, quali ad es. tabaccherie, o online) se ne occupa una Società di servizi obbligata, verso corrispettivo, ad occuparsi del "servizio di biglietteria e prevendita per la Società PISA SPORTING CLUB".

Per quanto concerne i valori bollati, essi sono acquisiti dall'Amministrazione per gli adempimenti amministrativi.

Pertanto le aree a rischio sono:

- servizio di biglietteria presso lo stadio;
- amministrazione (per i valori bollati).

Il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è basso. La Società, infatti, non produce né si occupa del commercio beni, pertanto la stessa configurabilità dei delitti in esame è impossibile.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25-bis e 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001; sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi del PISA SPORTING CLUB denaro falsificato o alterato;

- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi del PISA SPORTING CLUB valori bollati falsificati o alterati;
- in caso di produzione di beni recanti il marchio della Società – anche da parte di terzi specificamente autorizzati – di dare informazioni non veritiere ai consumatori sui prodotti comunque messi in vendita.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: per la biglietteria presso lo stadio ciascun addetto alla vendita dovrà verificare l'autenticità delle monete facendo passare le monete di grossa taglia attraverso il verificatore di banconote (safescan);
- Procedura n. 2: per la biglietteria presso lo stadio nel caso in cui l'addetto alla vendita si avveda dell'utilizzo di moneta falsa dovrà immediatamente avvisare il Responsabile della Biglietteria;
- Procedura n. 3: la Società che si occupa della biglietteria in prevendita dovrà impegnarsi ad effettuare verifiche sugli incassi volte ad evitare l'utilizzo di moneta falsificata.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Per gli adeguamenti contrattuali di cui alla procedura 3, l'ufficio competente dovrà dare comunicazione all'OdV del proprio adempimento consistente nella

predisposizione del documento da far sottoscrivere alla Società esterna gestrice delle prevedite e dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo.



ALLEGATO IX

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia” c.d. Legge Sviluppo-Energia”, in vigore dal 15 agosto 2009, ha apportato un'ulteriore integrazione al corpus legislativo del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo l'art. 25-novies, che estende la responsabilità amministrativa dell'Ente ai reati contemplati dalla Legge 633/41 in materia di “protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, con specifico riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli: 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3, L. 633/1941); art. 171-bis L. 633/1941; art. 171-ter L. 633/1941; art 171-septies L. 633/1941; art 171-octies L. 633/1941.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati in oggetto:

- art. 171, comma 1 lett. a-bis) e comma 3 (L. n. 633/1941)

La norma punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

- art. 171-bis (L. n. 633/1941)

La norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i

programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

– art. 171-ter (L. n. 633/1941)

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, sia quelle musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

– art. 171-septies (L. n. 633/1941)

La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui

all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

– art. 171-octies (L. n. 633/1941)

La norma punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal

soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

1) Entità del rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio reato.

Il rischio di commissione di reati dei reati in materia di diritto d'autore è bassa.

La Società calcistica non vende, né produce direttamente beni, sicché tutti gli illeciti che presuppongono una condotta di cessione di programmi per elaboratore, piuttosto che di noleggio di originali di opere tutelate da diritto d'autore sono difficilmente ipotizzabili, anche nell'ottica di un eventuale vantaggio o interesse alla commissione degli stessi in capo alla Società.

Un rischio, invece, vi può essere rispetto all'utilizzazione di programmi per elaboratore non contrassegnato dalla SIAE, così come per uso pubblico o privato di apparati atti alla decodificazione di segnali audiovisivi.

Relativamente a queste ipotesi il PISA SPORTING CLUB introduce col presente Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

- amministrazione (tutto il personale che ha accesso ad un computer presso le sedi della Società calcistica) per le fattispecie inerenti all'utilizzo di programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti;
- amministrazione (come sopra) e stadio per quanto concerne l'illecito di cui all'art. 171 *octies* L. n. 633/1941.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle indicate negli artt. 25 novies del D.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di utilizzare o anche solo introdurre presso le sedi del PISA SPORTING CLUB programmi per elaboratore illegittimamente acquisiti e comunque non contrassegnati dal marchio della SIAE;
- di fare ricorso a mezzi idonei a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- di appropriarsi o cedere, a qualsiasi titolo, di banche dati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 64-quinques, 64-sexies, 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941;
- di condividere mediante programmi di file-sharing opere tutelate dal diritto d'autore;
- di accedere a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
- di utilizzare qualsivoglia strumento atto a decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: per i personal computer in uso al PISA SPORTING CLUB viene applicato un filtro o un programma atto ad evitare il file sharing e l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore;
- Procedura n. 2: per i personal computer in uso al PISA SPORTING CLUB deve essere previsto un controllo, anche a campione, volto a verificare che non siano stati installati abusivamente programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.

Il responsabile del servizio informativo inoltra la propria relazione all'OdV inerente agli accertamenti di cui alla procedura n. 2.



ALLEGATO X
Illeciti in materia sportiva

Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, di cui si riporta di seguito il testo.

25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Da tempo, quando non era neppure prevista la fattispecie dell'art. 25 *quaterdecies*, il PISA SPORTING CLUB - volendo contrastare questi tipi di reati - aveva previsto i reati di frode sportiva e di raccolta illecita di scommesse sportive nell'area di competenza del D.Lgs. n. 231/2001 inserendo così nel proprio Modello Organizzativo procedure atte ad impedire la commissione dei predetti reati.

Il PISA SPORTING CLUB ha voluto, altresì, contrastare fermamente l'illecito penale previsto e punito dall'art. 9 della Legge n. 376/2000, ovverosia il delitto di somministrazione ed utilizzazione di farmaci finalizzate all'alterazione del risultato sportivo.

Nella presente sezione sono stati inoltre introdotti specifici divieti e procedure per la prevenzione dei fatti violenti descritti dall'art. 12 del Codice della Giustizia Sportiva.

La scelta di convogliare in un unico allegato del Modello Organizzativo illeciti penali ed illeciti sportivi, nasce dalla volontà della Società sportiva di adottare ogni misura che possa essere utile ad estirpare in radice ogni condotta che possa alterare la

bontà delle prestazioni agonistiche dei propri tesserati, oltre che ogni condotta illecita dei propri sostenitori.

Il PISA SPORTING CLUB intende sostenere i valori positivi dell'attività calcistica, quali la disciplina, il rispetto per l'avversario, l'attenzione alla salute, il valore del tifo quale supporto ai calciatori e quale momento di aggregazione sociale.

Al fine di valorizzare i predetti valori, quindi, la Società sportiva si impegna a lottare contro qualsivoglia condotta illecita perpetrata sul campo o sugli spalti.

Qui di seguito si riporta l'analisi dei reati ricompresi nel presente Allegato.

Gli illeciti penali sportivi:

- Il delitto di frode sportiva. (inserito con la novella del maggio 2019)

Il delitto di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1 della Legge n. 401/1989, sanziona *“ chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”*. La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera", la cui condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi.

Sul punto in questione, un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000.³

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche. La fattispecie criminosa si

³ Cass. pen., Sez. 6, 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Girauco, Rv.237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della L. n. 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole.

considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta. Ciò ha indotto la giurisprudenza di legittimità a qualificare la fattispecie *de qua* come reato di pericolo, per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

- Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa. (inserito con la novella del maggio 2019)

Il delitto di esercizio abusivo di gioco e scommessa, previsto e punito dall'art. 4 della Legge n. 401/1989, sanziona chiunque organizza abusivamente *“scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE)”*, ma anche coloro che vi partecipano.

- Il delitto di doping.

Il delitto previsto dall'art. 9 della L. n. 376/2000 sanziona *“chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze”*.

Ai sensi del citato art. 2 della legge n. 376/2000, sono sostanze dopanti quelle indicate nel Decreto del Ministero della Salute, adottato da detto ministero d'intesa con il Ministro per i beni e le attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

In questo caso, quindi, la condotta di frode sportiva viene perseguita non con offerta o dazione di denaro od altra utilità, ma mediante il ricorso ad un “aiuto” farmacologico.

Gli illeciti in materia di fatti violenti (art. 12 Codice di Giustizia Sportiva).

- L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva sanziona le Società per fatti commessi dai propri sostenitori.

Tale articolo, in particolare, prevede quanto segue: *“Prevenzione di fatti violenti. 1. Alle Società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente. 2. Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le Società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. 4. Prima dell'inizio della gara, le Società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della Società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1. 5. Le Società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle Società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui*

all'art. 1 bis comma 5. 6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le Società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le Società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le Società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle Società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le Società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 7. I dirigenti e i tesserati delle Società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate. 8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in

situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. d). L'ammenda è applicata nelle seguenti misure: - euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; - euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; - euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro. 9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della Società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8."

L'art. 13 del C.G.S. prevede una esimente di responsabilità nel caso di adozione di un Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i predetti comportamenti, unitamente alla collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti, alla previsione di misure di intervento per rimuovere segni, scritte, simboli, emblemi o simili per far cessare le condotte discriminatorie.

Inoltre, può contribuire ad evitare che sia responsabile la Società per fatti dei sostenitori la condotta di altri sostenitori se questi abbiano, durante la gara, manifestato il proprio dissenso con condotte di dissociazione da tali comportamenti.

Ecco il testo dell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC:

"Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori 1. La Società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la Società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della Società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la Società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o

discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la Società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della Società. 2. La responsabilità della Società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la Società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1."

1) Entità del rischio di commissione dei reati in ambito di illeciti in materia sportiva presso il PISA SPORTING CLUB e le aree a rischio.

Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è alta.

Tale valutazione discende sia dalla frequenza delle manifestazioni sportive ove è possibile si verificano tanto gli illeciti penali, quanto gli illeciti previsti dal Codice della Giustizia Sportiva, sia dall'entità del danno, soprattutto d'immagine, che la Società calcistica subirebbe in conseguenza degli illeciti sopra descritti.

Relativamente a queste ipotesi il PISA SPORTING CLUB introduce col presente Modello Organizzativo specifici obblighi e divieti che dovranno essere rispettati da tutti i collaboratori.

Le aree a rischio sono:

- gestione della sicurezza dello Stadio;
- gestione dei rapporti con la tifoseria;
- gestione dei rapporti con la stampa;
- acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci ai calciatori.

2) Principi generali di comportamento.

I divieti che seguono hanno carattere generale e, pertanto, si applicano a tutti gli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai fornitori della Società PISA SPORTING CLUB.

La loro violazione sarà sanzionata così come previsto dal Sistema Disciplinare, che è parte costitutiva del Modello Organizzativo.

A tutti i predetti collaboratori della Società calcistica è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie rientranti tra quelle sopra indicate.

Sono altresì proibite e sanzionate le violazioni delle procedure aziendali indicate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, ai soggetti sopra indicati è fatto divieto:

- di offrire, promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad atleti avversari, allenatori avversari, allo staff avversario o ad arbitri;
- di partecipare a qualsivoglia gioco e scommessa, secondo le prescrizioni di cui all'art. 6 CGS. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare grave la partecipazione a gioco e scommessa inerente alla partita della propria squadra;
- di procurare ad altri, di detenere, di somministrare, assumere o di favorire in alcun modo l'utilizzo di sostanze considerate dopanti, ovvero di sostanze che possano alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
- di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di sostenitori;
- di cedere biglietti di accesso alle partite se non rispettando le norme emanate dalla Pubblica Autorità (ad. es. identificazione del titolare del biglietto);
- di proferire dichiarazioni che possano contribuire a determinare fatti di violenza o che ne costituiscano apologia;
- di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione,

determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

3) Regole specifiche di condotta.

Ad integrazione e specificazione dei principi di condotta sopra declinati, sono state formalizzate alcune procedure e norme aziendali atte ad evitare la commissione di illeciti penali.

In particolare:

- Procedura n. 1: per prestazioni sanitarie ai calciatori del PISA SPORTING CLUB è prevista una specifica procedura di acquisto dei farmaci finalizzata ad evitare l'acquisto di sostanze dopanti;
- Procedura n. 2: per la sicurezza dello stadio;
- Procedura n. 3: viene attribuita una specifica responsabilità per la realizzazione di un programma di informazione e formazione dei giocatori, in particolare del settore giovanile, sulla frode sportiva e sulle conseguenze della stessa in capo al calciatore stesso, alla sua salute (se perpetrata mediante assunzione di sostanze farmacologiche), ed alla sua squadra.

4) I controlli dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV può intervenire anche a seguito di segnalazioni ricevute.



ALLEGATO XI

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE

ART. 1 DESTINATARI

Il PISA SPORTING CLUB osserva il documento “Tutela dei Minori” predisposto dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico –

Il presente Codice di Condotta, predisposto dal PISA SPORTING CLUB in linea con il documento “Policy per la tutela dei Minori “ del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al fine di adeguare ed uniformare quanto già contemplato nel Modello Organizzativo adottato dalla Società relativamente alla stessa materia, costituisce anche parte integrante e sostanziale del Documento denominato Safeguarding adottato dal Pisa Sporting Club e pubblicato sul proprio Sito Ufficiale all’interno del suo Modello Organizzativo.

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento nell’ambito del Pisa Sporting Club sono:

- a) i dirigenti
- b) i dipendenti, collaboratori e consulenti del.
- c) gli allenatori
- d) gli istruttori
- e) i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica

ART. 2 OBBLIGHI E IMPEGNI

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani atleti e delle atlete nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva.

A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a loro affidati.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo aver preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata al Responsabile – nominato dal Pisa Sporting Club – contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al Regolamento Safeguarding.

Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta di cui all'articolo sub 1) si impegnano a:

- 1) rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- 2) attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- 3) incoraggiare e promuovere il fair play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- 4) non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività;
- 5) non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 6) sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- 7) trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- 8) educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;

- 9) aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori;
- 10) rispettare il Regolamento Safeguarding, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- 11) combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- 12) ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici;
- 13) non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
- 14) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- 15) non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- 16) non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 17) non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con calciatrici o calciatori di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
- 18) non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- 19) non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
- 20) garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva, all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- 21) lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;

- 22) non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
- 23) intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
- 24) accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure
- 25) garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
- 26) organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
- 27) rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- 28) evitare di fare per i minori attività di carattere personale che essi stessi possono fare da soli;
- 29) garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
- 30) evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- 31) non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore; non utilizzare i social media in

maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;

- 32) non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- 33) segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al Responsabile Safeguarding, in conformità a quanto disposto nel Regolamento Safeguarding.



ALLEGATO XII

REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Premessa

Il PISA SPORTING CLUB Srl ha da diversi anni adottato, in linea con le direttive impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico.

Nel modello massima attenzione è stata prestata sin da subito all'attività giovanile ed ai minori, comprendono tutte le attività svolte in tali settori dove oltre al rispetto di tutte le norme facenti parte dell'area disciplinare ed economico-finanziaria è necessario garantire la tutela dei minori sia con riguardo alle norme sportive che ordinarie, sia la pari dignità ed integrazione dei giocatori. Tale area di rischio, è stata ora implementata con il presente "Regolamento Safeguarding" di cui al C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023

In ottemperanza alle disposizioni e linee guida emanate dalla F.I.G.C. con il C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023 la PISA SPORTING CLUB ha redatto il presente regolamento emanando anche il "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" andando ad implementare i Principi Fondamentali del Settore Giovanile

REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Art. 1 – Principi fondamentali

Il PISA SPORTING CLUB in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023 adotta il Regolamento Safeguarding al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il PISA SPORTING CLUB garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto

tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute. I suddetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Art. 2 - Condotte vietate

Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti: a) l'abuso psicologico; b) l'abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l'abuso sessuale; e) la negligenza; f) l'incuria; g) l'abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo; i) i comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono: a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali; - 13 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; c) per "molestia

sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato; f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o

isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3. Protocolli per la prevenzione, gestione, contenimento dei rischi in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, gestione delle segnalazioni ed obblighi informativi.

In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C. il PISA SPORTING CLUB ha adottato i seguenti protocolli:

- a) Ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio la Società ha inserito il presente Regolamento nel MOG così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile, facenti parte dei modelli organizzativi già adottati dalla PISA SPORTING CLUB S, integrati con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che, all'occorrenza ne informa l'Organismo di Vigilanza, e si sostanziano in un costante monitoraggio da parte del responsabile con la segreteria ed i responsabili del settore giovanile del PISA SPORTING CLUB.
- b) La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime viene garantita attraverso le segnalazioni all'Organismo di

- Vigilanza che opera nel rispetto delle disposizioni di legge previste per il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- c) Ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni il PISA SPORTING CLUB si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispetto degli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e del particolare disvalore delle suddette condotte vietate, fino al licenziamento del trasgressore.
 - d) Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro il PISA SPORTING CLUB potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partite dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto.
 - e) Con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati il PISA SPORTING CLUB, in continuità con gli anni precedenti, garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito web ufficiale del PISA SPORTING CLUB;
 - f) La massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, su apposita sezione del sito web ufficiale del PISA SPORTING CLUB <https://pisasportingclub.com>, ed attraverso l'attività formativa indicata di cui sopra;
 - g) Con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle

politiche di safeguarding, nonché alla Procura federale ove competente, il PISA SPORTING CLUB attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti al Responsabile a ciò nominato che ne darà comunicazione anche all'Organismo di Vigilanza che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale oppure incaricare singoli uffici del PISA SPORTING CLUB.

- h) Con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile disciplinare tali adempimenti;
- i) La valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantito attraverso il coinvolgimento delle varie figure coinvolte.

Art. 4. Nomina Responsabile

In ottemperanza alla vigente normativa il PISA SPORTING CLUB ha pianificato entro la data stabilita al 31 dicembre 2024, l'inserimento del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, conferendo allo stesso apposita delega alle aree di rischio federale e disciplinare. Il Responsabile ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Ogni segnalazione rilevante per il presente Regolamento deve essere effettuata al Responsabile. In caso di segnalazioni il Responsabile deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza e tutte le indagini interne saranno gestite unitamente all'Organismo di Vigilanza.

Art. 5. Ulteriori adempimenti nella prevenzione e gestione dei rischi

Il PISA SPORTING CLUB garantisce inoltre:

- a) Il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;
- b) La gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla Società;
- c) L'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- d) L'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi stabiliti nei Modelli organizzativi e del Codice Etico adottati dal PISA SPORTING CLUB;
- e) I medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
- f) L'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati attraverso professionisti scelti dal PISA SPORTING CLUB;
- g) La frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
- h) La sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti dal PISA SPORTING CLUB, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
- i) Adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico

e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;

l) Adeguati provvedimenti di quick-response da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte dell'Organismo di Vigilanza;

m) Adeguati provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

n) La promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

o) La predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

p) L'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- a) presentato una denuncia o una segnalazione;
- b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Art. 6. Obblighi informativi e altre misure

Il PISA SPORTING CLUB garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sulla rispettiva homepage del presente Regolamento nonché del nominativo ed i contatti del Responsabile nominato;
- b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti sulla homepage della Società;
- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile ed alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei

fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;

l) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;

m) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

n) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate, in particolare se minori;

o) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva



ALLEGATO XIII
WHISTLEBLOWING

La regolamentazione sul Whistleblowing.

In Italia è regolamentata da specifiche disposizioni di Legge ed integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore sia pubblico che privato (Legge 179 del 30/11/2017 e D.lgs. 24 del 10/03/2023) , e rappresenta una garanzia a favore di chi denuncia episodi di corruzione e irregolarità.

Vengono definiti *whistleblowers* i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle Autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.

In particolare, il whistleblower, per tale intendendosi il soggetto che segnala all'Autorità competente condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro e/o professionale, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa discriminatoria - quale a titolo esemplificativo la risoluzione contrattuale in caso di professionista esterno alla Società - che potrebbe avere effetti negativi a suo carico.

La finalità del *Whistleblowing*

La collaborazione dei soggetti interni alla Società che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell'esercizio della propria attività lavorativa, così come quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la Società e il Modello Organizzativo 231 adottato sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine.

A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla legge 190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività

amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.

Le garanzie per chi segnala condotte illecite

Coloro i quali effettuano Segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua Segnalazioni;
- la sottrazione delle Segnalazioni dal diritto di accesso.

Il Pisa Sporting Club ha in corso di progettazione, realizzazione ed adozione uno specifico software di whistleblowing allo scopo di consentire la segnalazione in modo sicuro e anonimo di attività illegali, frodi o altre violazioni etiche all'interno di un'organizzazione. Il sistema sarà sviluppato tenendo conto delle disposizioni normative del D.Lgs. 24 del 2023, che stabilisce le linee guida per il whistleblowing in Italia.

Modalità per effettuare le Segnalazioni

In attesa della realizzazione del progetto e della connessa piattaforma digitale l'Organo ricevente ovvero il soggetto destinatario delle Segnalazioni interne è individuato nell'Organismo di Vigilanza (OdV) del Pisa Sporting Club contattabile al seguente indirizzo mail alessandro.digiovanni@studioadg.it:

L'OdV, al quale è, dunque, affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione. Qualora il termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di ricezione della segnalazione tale attività è considerata esperita con l'invio di apposita comunicazione di ricevimento della segnalazione a mezzo e-mail;

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà seguito alle Segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro i successivi 20 giorni lavorativi, dalla data dell'avviso di ricevimento, salvo proroghe per ulteriori eventuali accertamenti necessari. Qualora entro il termine per il riscontro l'istruttoria non fosse ultimata, il riscontro avrà ad oggetto lo status dell'istruttoria.

Procedura per la segnalazione

All'indirizzo mail alessandro.digiovanni@studioadg.it dell'OdV i dipendenti e i soggetti che a qualunque titolo hanno rapporti con il Pisa Sporting Club potranno fare Segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla Legge,.

Le Segnalazioni anonime vengono gestite quando le stesse risultino a parere dell'OdV adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e, comunque, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di funzioni, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.).

Le Segnalazioni anonime non saranno gestite come Segnalazioni Whistleblowing se non nel caso in cui il Segnalante riveli, anche successivamente all'invio della Segnalazione, la propria identità.

A titolo esemplificativo possono essere considerate anonime le Segnalazioni che sono trasmesse:

- mediante posta ordinaria e che:
 - non rechino alcuna sottoscrizione da parte del Segnalante;
 - rechino una sottoscrizione illeggibile o che non consenta di individuare il Segnalante in maniera univoca;
 - pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con ragionevole certezza.
- mediante posta elettronica senza fornire l'identità.

In tali ipotesi il Segnalante ha tuttavia la possibilità di indicare i propri riferimenti per essere contattato.

L' OdV ed i soggetti da questi incaricati della gestione della Segnalazione hanno l'obbligo di rivelare a nessun altro soggetto l'identità del Segnalante, o altre informazioni da cui è possibile evincerla, senza il suo consenso espresso.

La gestione delle Segnalazioni è effettuata in modo da garantire i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, prevedendo misure a tutela del Segnalante e, con specifico riguardo alle Segnalazioni effettuate ai sensi del D. Lgs. 24/2023, anche dei soggetti appartenenti al contesto lavorativo che abbiano aiutato o supportato il Segnalante nel processo di segnalazione e che abbiano con il Segnalante un rapporto di parentela entro il quarto grado, uno stabile legame affettivo o un rapporto abituale e corrente (art. 3, comma 5 del D. Lgs. 24/2023).

Il Pisa Sporting Club si riserva il diritto di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Privacy

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy

- a) Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR),
- b) il D.Lgs. n. 196/2003,
- c) il D. Lgs. n.101/2018,
- d) il D.lgs. n. 51/2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante), nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e menzionati nella

Segnalazione per la sicurezza del trattamento anche secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.